

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

NONO RAPPORTO

SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE PIEMONTESE

(maggio 2010 - dicembre 2011)

Torino  
Palazzo Lascaris  
Aprile 2012

Progettazione e redazione a cura della  
*Direzione Processo legislativo*

Hanno collaborato nella redazione per le rispettive competenze, dirigenti e funzionari delle seguenti Strutture:

*Staff della Direzione*  
*Settore Commissioni consiliari*  
*Settore Assemblea regionale*  
*Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale*

*Settore Progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e Banca Dati Arianna, della Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi informativi*

Avvertenze:

I dati sono dedotti dalla banca dati "Arianna" per quanto attiene alla legislazione regionale

Coordinamento redazionale a cura del *Laboratorio web del Consiglio regionale*

Riproduzione a cura:  
Centro Stampa della Giunta regionale

Il presente testo è disponibile sul sito: [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it)

## Indice

Presentazione	5
1. Introduzione	7
2. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale	8
3. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti	17
4. Le Commissioni Consiliari	30
4.1 Schede di lettura delle leggi più significative approvate nel periodo considerato	40
5. Gli strumenti di qualità della normazione: la valutazione delle politiche pubbliche	76
5.1 Premessa	76
5.2 Il sistema di garanzia istituzionale per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche	76
5.3 Competenze e attività del Comitato	77
5.4 Le Clausole Valutative	80
6. Partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea	83
7. Il Consiglio delle Autonomie locali	86
7.1 Premessa	86
7.2 Attività del Consiglio delle Autonomie locali	87
8. Partecipazione di genere	90
8.1 Premessa	90
8.2 Attività istituzionale svolta dalle Consigliere	92
9. Il contenzioso costituzionale della Regione Piemonte nell'anno 2011: ambito e limiti di una ricognizione	104
9.1 Premessa	104
9.2 I ricorsi presentati dal governo nei confronti delle leggi piemontesi	104
9.3 Brevi considerazioni in merito alla natura dei parametri costituzionali dedotti dal Governo nei suoi ricorsi	109
9.4. Le pronunce della Corte che riguardano direttamente la Regione Piemonte	109



## **PRESENTAZIONE**

Il Rapporto sulla legislazione regionale piemontese nel 2011 evidenzia le attività e le iniziative dell'Assemblea e dei suoi componenti nel corso del primo anno di piena attività della IX legislatura.

Dalla lettura dei dati relativi alle sedute, alle ore d'Aula, alle riunioni di commissione e alla produzione legislativa vera e propria emerge un quadro di impegno, con risultati più rilevanti non solo rispetto al 2010 – anno di transizione elettorale – ma anche rispetto ai corrispondenti anni delle precedenti legislature.

È stata, indubbiamente, l'attivazione del nuovo Regolamento consiliare a dare maggiore snellezza e capacità di intervento al Consiglio, in una situazione economica e sociale che richiede sempre più tempestività nel predisporre soluzioni legislative alle tematiche che via via emergono.

Tuttavia, proprio nel primo anno e mezzo di applicazione del Regolamento sono emerse alcune situazioni che richiedono un'ulteriore specificazione.

Confido che il percorso intrapreso nella Giunta del Regolamento conduca a una serie di modifiche condivise per dirimere i dubbi e le questioni controverse.

Infine, desidero ricordare come sia stata esaltata anche l'attività non legislativa del Consiglio, ovvero le funzioni ispettive dei Consiglieri, soprattutto mediante l'attivazione del cosiddetto "question time" che ha permesso di creare un canale di comunicazione molto efficace e celere tra Esecutivo e Assemblea.

Valerio Cattaneo

Presidente del Consiglio regionale del Piemonte



## **1. Introduzione**

Il rapporto sulla legislazione regionale del Piemonte, giunto alla nona edizione, esamina la produzione normativa dall'inizio della IX legislatura fino alla fine dello scorso anno, ossia dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2011. Su tale produzione ha inciso in termini significativi l'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale.

L'attuale rapporto affronta innanzitutto l'attività istituzionale e legislativa dell'Assemblea regionale, la modalità di approvazione delle leggi e degli emendamenti, nonché la partecipazione di genere, argomenti peraltro trattati anche nelle precedenti edizioni, così da permetterne una lettura sistematica e di raffronto.

La stessa attività legislativa è stata anche esaminata con riguardo ai lavori delle commissioni permanenti, tenendo in particolare conto delle ricadute dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare delle commissioni in sede redigente e legislativa, introdotta in conformità con le previsioni statutarie.

L'istituzione ad opera del nuovo Regolamento del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche rappresenta il punto di arrivo di un lungo e convinto percorso che il Consiglio regionale ha intrapreso con riguardo agli strumenti di qualità della normazione.

Pertanto, il rapporto analizza in primo luogo il sistema di garanzia istituzionale per la qualità della normazione, avendo riguardo alle competenze ed all'attività del Comitato; oltre a ciò, fornisce il quadro delle leggi regionali che contengono una clausola valutativa.

Si è, inoltre, ritenuto importante riflettere sulla partecipazione del Consiglio regionale al processo decisionale dell'Unione europea, tenendo conto che, sempre il Regolamento interno, ha dedicato attenzione anche a questa tematica in attuazione di quanto previsto dallo Statuto regionale.

A settembre 2011 si è insediato il Consiglio delle Autonomie locali. Una sezione del rapporto è stata dedicata a tale insediamento ed all'attività svolta dall'organo fino al 31 dicembre 2011.

Un'ultima parte è dedicata alla funzione legislativa, esaminata sotto il profilo del riparto della potestà legislativa Stato-Regioni. In tal senso è stato analizzato il contenzioso costituzionale della Regione, disegnando il complesso quadro dei ricorsi sia del Governo avverso le legge piemontesi sia di quelli della Regione nei confronti delle leggi dello Stato.

Sono state, infine, prese in considerazione le pronunce della Corte Costituzionale intervenute nel corso del 2011 aventi per oggetto disposizioni legislative piemontesi.

## 2. Analisi dell'attività istituzionale dell'Assemblea regionale


Il Consiglio regionale dal 3 maggio 2010 - data nella quale ha avuto avvio la IX legislatura - e per tutto il 2011, si è riunito 176 volte, per complessive 97 giornate.

<b>Anno 2010 (dal 3 maggio 2010)</b>	
Sedute di Consiglio	69
Giornate di Consiglio	38
Durata totale (in ore)	h. 167.58


<b>Anno 2011</b>	
Sedute di Consiglio	107
Giornate di Consiglio	59
Durata totale (in ore)	h. 274.58

Il raffronto tra il numero di sedute e di giornate di Consiglio relative a questo periodo di legislatura ed i corrispondenti periodi delle legislature precedenti (VI, VII e VIII) consente di rilevare, come dimostra il grafico sotto riprodotto, che tale numero, rispetto all'VIII legislatura, è leggermente aumentato sia in relazione all'anno 2010 (in maniera più evidente) sia all'anno 2011.

**SEDUTE di CONSIGLIO REGIONALE**  
Confronto VI - VII - VIII - IX Legislatura



**GIORNATE di CONSIGLIO REGIONALE**  
**Confronto VI - VII - VIII - IX Legislatura**



L'attività consiliare è stata analizzata, così come nei precedenti rapporti, con riguardo alle specifiche funzioni e attività svolte dall'Assemblea, ovvero:

**1. attività legislativa** – ricomprende il tempo dedicato alla discussione delle proposte o dei disegni di legge successivamente al licenziamento da parte della commissione competente. Il dibattito consiliare si articola nelle fasi dello svolgimento di una o più relazioni illustrative e conseguente discussione generale, della discussione dell'articolo e di eventuali emendamenti e/o subemendamenti ad esso riferiti, oltre che della votazione finale.

Compare in questa attività anche il tempo dedicato ad esaminare possibili ordini del giorno presentati in relazione ai provvedimenti legislativi discussi (articolo 103 del Regolamento) o a questioni pregiudiziali strettamente collegate (articolo 71).

Considerato che l'articolo 30 del nuovo Regolamento interno ha disciplinato le commissioni in sede legislativa, all'attività propria dell'Assemblea occorre aggiungere il tempo dedicato alla discussione delle leggi esaminate in tale sede. Le leggi approvate con questa modalità sono 11, con una discussione totale di circa 9 ore e 34 minuti.

**2. attività amministrativa** – si riferisce alla discussione inerente alle deliberazioni, ivi comprese quelle di approvazione di regolamenti, nomine, piani o programmi. Sotto questa voce è presente anche il tempo dedicato agli adempimenti necessari ad ogni inizio legislatura relativamente ad eventuali dimissioni e surrogazioni successive a rinunce alla carica di Consigliere regionale, nonché agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto ed

all'articolo 5 del Regolamento concernenti l'elezione del Presidente, dei vicepresidenti e dei Consiglieri segretari del Consiglio regionale;

**3. attività di indirizzo politico** – viene preso in esame il tempo dedicato al dibattito di mozioni e ordini del giorno non strettamente collegati ad altri atti normativi, aventi come oggetto argomenti di competenza regionale o di interesse generale, iscritti come singoli punti all'o.d.g. della seduta. Il loro svolgimento si articola nelle fasi di illustrazione, discussione e votazione finale;

**4. sindacato ispettivo** – il tempo dedicato a questa attività comprende lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, tipologie di atti a cui – con il Regolamento interno in vigore dalla IX legislatura – si sono aggiunte le interrogazioni aventi carattere indifferibile ed urgente e le interrogazioni a risposta immediata (il c.d. *question time*)

**5. dibattiti politici** – tale attività ricomprende il tempo dedicato alle Comunicazioni della Giunta regionale su argomenti di particolare interesse economico, politico e sociale, i Consigli straordinari convocati *ad hoc* su uno specifico tema e le assemblee aperte ex articolo 53 del Regolamento consiliare;


**6. varie** – in questa voce è stato ricondotto il tempo dedicato alle questioni procedurali, di tipo pregiudiziale o preliminare, i "fatti personali", i saluti alle persone in visita al palazzo, le commemorazioni di personaggi di spicco nell'ambito politico o culturale oppure che hanno avuto una presenza di rilievo per la Regione (di solito, ex Consiglieri).

La ripartizione dei tempi di lavoro effettivo in Aula per ciascuna attività è stata la seguente:

<b>2010 (dal 3 maggio 2010)</b>		
<b>ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE</b>	<b>TOTALE ORE</b>
attività legislativa	50%	84.38
attività amministrativa	6%	9.59
attività di indirizzo politico	12%	19.37
sindacato ispettivo	11%	19.05
dibattiti politici	13%	21.50
varie	8%	12.49
<b>TOTALE</b>		<b>h. 167.58</b>


<b>2011</b>		
<b>ATTIVITÀ</b>	<b>PERCENTUALE</b>	<b>TOTALE ORE</b>
attività legislativa	34%	95.01
attività amministrativa	4%	11.30
attività di indirizzo politico	19%	52.01
sindacato ispettivo	15%	40.00
dibattiti politici	23%	63.10
varie	5%	13.16
<b>TOTALE</b>		<b>h. 274.58</b>

## IX LEGISLATURA




**Attività in minuti del Consiglio regionale  
dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2010**

## IX LEGISLATURA ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO REGIONALE Anno 2010 (dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2010)




## IX LEGISLATURA



**Attività in minuti del Consiglio regionale  
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011**

## IX LEGISLATURA ANALISI SEDUTE DI CONSIGLIO REGIONALE Anno 2011 (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011)



Dalla lettura dei grafici risulta evidente come l'attività principale del Consiglio continui ad essere, come negli anni precedenti, quella legislativa.

Risulta, invece, considerevolmente diminuito il tempo dedicato alle attività ricondotte sotto la voce residuale "varie". Questo è certamente dovuto alle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento ove non è più prevista la possibilità di intervenire sull'"ordine dei lavori" che in precedenza, consentiva, invece, di discutere anche su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Si evidenzia anche una diminuzione dell'attività amministrativa, mentre l'attività di indirizzo e il dibattito politico, così come il tempo dedicato al sindacato ispettivo, risultano in aumento.

In particolare, con riguardo al dibattito politico, incide certamente l'introduzione delle nuove tipologie di atti, le interrogazioni a risposta immediata previste dall'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale e la possibilità di discuterne anche in difetto del numero legale.

L'incremento del tempo dedicato al dibattito politico trova spiegazione anche nelle numerose sedute straordinarie ed aperte (ex articoli 50 e 53 del Regolamento) tenutesi in questo avvio di legislatura, e precisamente:

## 2010

<b>CONSIGLI REGIONALI STRAORDINARI</b>	
8 giugno 2010	Nucleare in Piemonte
15 giugno 2010	Manovra Tremonti
6 luglio 2010	Blocco assunzioni in sanità
14 luglio 2010	Progettazione interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido

<b>ASSEMBLEE APERTE</b>	
13 luglio 2010	Celebrazione dei 40 anni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa del Piemonte

## 2011


<b>CONSIGLI REGIONALI STRAORDINARI</b>	
12 gennaio 2011	Piano sanitario regionale: linee d'indirizzo e fasi della programmazione

8 marzo 2011	Situazione Alta capacità Torino – Lione
19 maggio 2011	Continuità assistenziale: servizi di riabilitazione, lungodegenza, residenziali, domiciliari per persone non autosufficienti
19 maggio 2011	Superare ritardi e complicazioni nelle pratiche di riconoscimento dell'invalidità civile e collegate alla condizione di disabilità
9 giugno 2011	No al nucleare in Piemonte
21 giugno 2011	Interventi a sostegno del sistema di istruzione piemontese
21 giugno 2011	Cogliere le opportunità per rilanciare il Piemonte
5 luglio 2011	Quale futuro per il CSI Piemonte?
28 luglio 2011	Interventi urgenti a sostegno del sistema culturale piemontese
20 settembre 2011	Obbligo di immediata attuazione dei Lea ed illegittimità delle liste d'attesa
27 settembre 2011	La futura politica di coesione. Programmi Comunitari nazionali e regionali
4 ottobre 2011	Tempi di attesa per le visite e le prestazioni specialistiche nelle ASL, AO e AOU del Piemonte
25 ottobre 2011	TNE, stato di attuazione e collaborazione tra i soci


<b>ASSEMBLEE APERTE</b>	
11 gennaio 2011	Liste di attesa nei servizi socio-sanitari per le persone anziane, disabili, minori, con malattie mentali, dipendenti da sostanze stupefacenti
16 marzo 2011	Seduta celebrativa dedicata al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia

Avendo, invece, riguardo all'andamento dell'attività complessiva del Consiglio negli anni 2010 (sempre a decorrere dal 3 maggio 2010) e 2011, si constata, così come dai grafici che seguono, un incremento di attività nel mese di luglio 2010, dicembre 2010 e luglio 2011.

Tempo dedicato all'attività consiliare  
ANNO 2010 (dal 3 maggio 2010)



Tempo dedicato all'attività consiliare  
ANNO 2011



I picchi delineati dai grafici coincidono con l'esame, da parte dell'Assemblea, dei provvedimenti finanziari.

## **2010**

- disegno di legge regionale n. 12 (diventato legge regionale 3 agosto 2010, n. 18), *Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie*;
- disegno di legge regionale n. 72 (diventato legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25), *Legge finanziaria per l'anno 2011*;
- disegno di legge regionale n. 73 (diventato legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26), *Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013*.

## **2011**

- disegno di legge regionale n. 54 (diventato legge regionale 3 agosto 2011, n. 16), *Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)*;
- disegno di legge regionale n. 55 (diventato legge regionale 27 luglio 2011, n. 13), *Disposizioni urgenti in materia di commercio*;
- disegno di legge regionale n. 101 (diventato legge regionale 11 luglio 2011, n. 10), *Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*.

Rispetto al passato, appare però in controtendenza la limitata attività del mese di dicembre 2011, dovuta alla mancanza della consueta discussione dei provvedimenti finanziari.

### 3. Analisi della tipologia di approvazione delle leggi e degli emendamenti

Dall'inizio della IX legislatura (3 maggio 2010) sono state approvate 14 leggi regionali nel 2010 e 27 leggi regionali nel 2011.

Occorre segnalare che di queste 41 leggi, 11 sono state approvate in sede legislativa<sup>1</sup>. Infatti, come già ricordato, con l'avvio della legislatura è entrato in vigore il nuovo Regolamento interno che prevede, all'articolo 30, l'esame dei progetti di legge in tal sede.

#### Leggi approvate nell'anno 2010

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<b>Legge regionale 1° giugno 2010, n. 14</b> Legge Finanziaria per l'anno 2010	15	maggioranza	27 favorevoli 7 astenuti 1 non partecipante	SI	3
<b>Legge regionale 1° giugno 2010, n. 15</b> Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012	14	maggioranza	28 favorevoli 16 astenuti 3 non partecipanti	SI	1
<b>Legge regionale 14 giugno 2010, n. 16</b> Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009	7	maggioranza	37 favorevoli 3 astenuti 1 non partecipante	NO	1
<b>Legge regionale 27 luglio 2010, n. 17</b> Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) (Approvata dalla II Commissione in sede legislativa)	1	unanimità	53 favorevoli 3 non votanti	NO	1
<b>Legge regionale 3 agosto 2010 n. 18</b> Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie	29	maggioranza	27 favorevoli 15 contrari 4 non votanti	SI	14

<sup>1</sup> Per un'analisi puntuale dell'attività svolta in sede legislativa si rinvia al paragrafo 4.

<b>Leggi</b>	<b>Numero articoli</b>	<b>Esito</b>	<b>Voti rappresentati</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Numero sedute</b>
<b>Legge regionale 3 agosto 2010 n. 19</b> Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse	12	unanimità	44 favorevoli	SI	1
<b>Legge regionale 15 settembre 2010, n. 20</b> Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) (Approvata dalla II Commissione in sede legislativa)	2	unanimità	57 favorevoli	SI	1
<b>Legge regionale 27 settembre 2010, n. 21</b> Terza legge regionale di abrogazione	2	unanimità	38 favorevoli	NO	1
<b>Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22</b> Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte	14	unanimità	37 favorevoli 1 non partecipante	NO	2
<b>Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 23</b> Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico	5	unanimità	46 favorevoli 1 non partecipante	NO	1
<b>Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 24</b> Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali) (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa)	2	unanimità	51 favorevoli	SI	1
<b>Legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25</b> Legge finanziaria per l'anno 2011	23	maggioranza	29 favorevoli 9 contrari 2 astenuti 2 non partecipanti	SI	12

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<b>Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26</b> Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013	14	maggioranza	26 favorevoli 14 contrari 2 astenuti 1 non partecipanti	SI	12
<b>Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27</b> Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali	6	unanimità	39 favorevoli	SI	1

### Leggi approvate nell'anno 2011

Leggi	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<b>Legge regionale 2 marzo 2011, n. 1</b> Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)	10	maggioranza	33 favorevoli 16 contrari	SI	8
<b>Legge regionale 29 marzo 2011, n. 2.</b> Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino) (Approvata dalla V Commissione in sede legislativa)	3	maggioranza	51 favorevoli 3 non partecipano	NO	1
<b>Legge regionale 29 marzo 2011, n. 3</b> Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)	2	unanimità	38 favorevoli 5 non partecipano	NO	1

<b>Leggi</b>	<b>Numero articoli</b>	<b>Esito</b>	<b>Voti rappresentati</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Numero sedute</b>
<b>Legge regionale 21 aprile 2011, n. 4</b> Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio	13	maggioranza	43 favorevoli 5 contrari 1 non partecipanti	SI	9
<b>Legge regionale 22 aprile 2011, n. 5</b> Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti.	4	unanimità	38 favorevoli 1 non partecipante	SI	1
<b>Legge regionale 29 aprile 2011, n. 6</b> Interventi a sostegno del "Museo regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo	7	unanimità	40 favorevoli 1 non partecipante	NO	1
<b>Legge regionale 29 aprile 2011, n. 7</b> Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale.	17	unanimità	34 favorevoli 8 non partecipanti	SI	2
<b>Legge regionale 19 maggio 2011, n. 8</b> Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 recante l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)	3	unanimità	42 favorevoli 1 non partecipante	SI	1

<b>Leggi</b>	<b>Numero articoli</b>	<b>Esito</b>	<b>Voti rappresentati</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Numero sedute</b>
<b>Legge regionale 1 luglio 2011, n. 9</b> Riordino delle funzioni amministrative e sanzionatorie	8	unanimità	37 favorevoli 3 non partecipanti	NO	1
<b>Legge regionale 11 luglio 2011, n. 10</b> Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011	39	maggioranza	31 favorevoli 11 astensioni 5 non partecipanti	SI	14
<b>Legge regionale 26 luglio 2011, n. 11</b> Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina) (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa).	3	maggioranza	34 favorevoli 14 contrari	SI	1
<b>Legge regionale 27 luglio 2011, n. 12</b> Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa).	1	unanimità	51 favorevoli	NO	1
<b>Legge regionale 27 luglio 2011, n. 13</b> Disposizioni urgenti in materia di commercio	14	unanimità	45 favorevoli 1 non partecipante	SI	3


<b>Leggi</b>	<b>Numero articoli</b>	<b>Esito</b>	<b>Voti rappresentati</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Numero sedute</b>
<p><b>Legge regionale 3 agosto 2011, n. 14</b>            Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali') (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa).</p>	1	unanimità	53 favorevoli	NO	1
<p><b>Legge regionale 3 agosto 2011, n. 15</b>            Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali</p>	17	unanimità	41 favorevoli 3 non partecipanti	SI	2
<p><b>Legge regionale 3 agosto 2011, n. 16</b>            Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)</p>	39	maggioranza	27 favorevoli 5 contrari 11 astensioni 2 non partecipanti	SI	6
<p><b>Legge regionale 20 settembre 2011, n. 17</b>            Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani</p>	6	unanimità	42 favorevoli 1 non partecipante	NO	1
<p><b>Legge regionale 4 ottobre 2011, n. 18</b>            Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni) (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa)</p>	2	maggioranza	34 favorevoli 13 contrari	SI	1

<b>Leggi</b>	<b>Numero articoli</b>	<b>Esito</b>	<b>Voti rappresentati</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Numero sedute</b>
<b>Legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19</b> Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche	10	maggioranza	24 favorevoli 1 astensione 6 non partecipanti	SI	2
<b>Legge regionale 11 ottobre 2011, n. 20</b> Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa)	1	unanimità	51 favorevoli	NO	1
<b>Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21</b> Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2010	7	maggioranza	24 favorevoli 5 astensioni 14 non partecipanti	NO	1
<b>Legge regionale 6 dicembre 2011, n. 22</b> Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio) (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa)	3	unanimità	54 favorevoli	NO	1
<b>Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23</b> Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) (Approvata dalla III Commissione in sede legislativa)	12	unanimità	53 favorevoli	SI	1

<b>Leggi</b>	<b>Numero articoli</b>	<b>Esito</b>	<b>Voti rappresentati</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Numero sedute</b>
<b>Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24</b> Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale	6	unanimità	39 favorevoli 3 non partecipanti	NO	1
<b>Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25</b> Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali). (Approvata dalla I Commissione in sede legislativa)	8	unanimità	56 favorevoli	SI	1
<b>Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26</b> Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF	2	maggioranza	33 favorevoli 14 contrari 2 astenuti 1 non partecipante	SI	1
<b>Legge regionale 30 dicembre, n. 27</b> Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2012 e altre disposizioni finanziarie	5	unanimità	34 favorevoli 16 non partecipanti	SI	1



Suddividendo le 41 leggi approvate per tipologia di presentatori risulta che:

- 25 DDL, pari al 61%, sono di iniziativa della Giunta regionale;
- 14 PDL, pari al 34%, sono di iniziativa dei Consiglieri;
- n. 2, pari al restante 5%, sono Testi unificati nati dall'abbinamento di progetti aventi analogo oggetto presentati dalla Giunta e dai Consiglieri.





Sono stati, infine, esaminati i dati relativi alla tipologia di approvazione delle leggi (unanimità o maggioranza), alla presenza o meno di emendamenti in fase di esame d'aula, al loro esito e percentuale di successo, evidenziando anche le caratteristiche dei presentatori (maggioranza, Giunta regionale, opposizione o congiunti).

Nell'anno 2010 il 57% delle leggi è stato approvato all'unanimità dei votanti mentre il restante 43% a maggioranza. Nell'anno 2011 la percentuale di votazione delle leggi all'unanimità tende ad aumentare fino a raggiungere il 67%.





Per quanto riguarda la presenza di emendamenti ed il loro esito, si può osservare che vi è stato nel corso della legislatura un lieve decremento: le leggi che sono state approvate in via definitiva con emendamenti sono infatti il 64% del totale per l'anno 2010 ed il 59% per l'anno 2011.



Analizziamo ora i dati relativi ai presentatori degli emendamenti ed alla percentuale di successo nell'approvazione come descritto nei grafici seguenti.



Nel 2010 il 9% degli emendamenti presentati è stato approvato, il 7% respinto e l'84% ritirato; nel 2011 il 10% degli emendamenti presentati è stato approvato, il 27% respinto ed il 63% ritirato. Si tratta evidentemente di emendamenti di pressione e sollecitazione politica al fine di ottenere modifiche significative alle leggi.

Occorre tener conto che l'alto numero degli emendamenti ritirati e respinti è anche conseguenza dell'applicazione del comma 6 dell'articolo 84 del Regolamento interno del Consiglio che recita: "Qualora la Giunta regionale ravvisi, per motivi di urgenza e necessità di un'approvazione celere di un disegno di legge dalla stessa presentato ha facoltà di proporre, prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti necessari ad esprimere l'orientamento conclusivo del provvedimento. Tali emendamenti sono votati per primi e la loro approvazione fa decadere ogni emendamento per singolo articolo."





Vediamo ora la tipologia di presentatori degli emendamenti.

Sia nel 2010 che nel 2011 le percentuali sono pressochè simili per quanto riguarda la presentazione degli emendamenti, infatti la percentuale riferita all'opposizione si attesta sul valore dell'89 e 90% nei due anni considerati.



La percentuale di successo, cioè l'approvazione rispetto ai presentati è molto simile nei due periodi presi in considerazione.



Nel periodo in esame sono state presentate in Consiglio regionale anche 6 proposte di legge al Parlamento, delle quali 5 approvate. L'esito delle votazioni è stato il seguente: quattro all'unanimità ed una a maggioranza.

### Proposte di legge al Parlamento

Proposte di legge al Parlamento	Numero articoli	Esito	Voti rappresentati	Emendamenti	Numero sedute
<p><b>Proposta di legge al Parlamento n. 76</b>            "Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)".</p>	1	Unanimità	41 favorevoli	NO	1
<p><b>Proposta di legge al Parlamento n. 78</b>            Modifica all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)</p>	1	Unanimità	42 favorevoli 1 non partecipante	NO	1
<p><b>Proposta di legge al Parlamento n. 118</b>            Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)</p>	1	Unanimità	37 favorevoli 3 non partecipante	NO	1
<p><b>Proposta di legge al Parlamento n. 10</b>            Modifica alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)</p>	1	unanimità	45 favorevoli 1 non partecipante	NO	1

<b>Proposte di legge al Parlamento</b>	<b>Numero articoli</b>	<b>Esito</b>	<b>Voti rappresentati</b>	<b>Emendamenti</b>	<b>Numero sedute</b>
<b>Proposta di legge al Parlamento n. 92</b> Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione	10	Maggioranza	42 favorevoli 2 contrari 1 non partecipa	NO	1

#### **4. Le commissioni consiliari**

Le commissioni consiliari, organi del Consiglio regionale in base alla previsione di cui all'articolo 21 dello Statuto, svolgono in via prevalente attività normativa attraverso l'esame preventivo e istruttorio dei progetti di legge e, in genere, delle proposte di deliberazione di competenza consiliare.

Con l'insediamento della IX legislatura e la conseguente entrata in vigore del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale, sono state istituite sei commissioni consiliari permanenti, in base ad articolazione di competenze per materia, secondo il seguente schema:

- I Commissione: Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale, e-government; politiche Comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali, affari istituzionali, federalismo; enti locali; pari opportunità; polizia locale; controlli ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto.
- II Commissione: Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; OO.PP.; navigazione; Comunicazioni.
- III Commissione: Economia; industria; commercio; agricoltura; artigianato; montagna; foreste; fiere e mercati; turismo; acque minerali e termali; caccia e pesca; formazione professionale; energia; cave e torbiere; movimenti migratori.
- IV Commissione: Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.
- V Commissione: Tutela dell'ambiente e impatto ambientale; risorse idriche; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione civile; parchi ed aree protette.
- VI Commissione: Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università, ricerca; politiche dei giovani; sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà; minoranze linguistiche.

Nel periodo intercorrente tra l'insediamento della IX legislatura (maggio 2010) e il 31 dicembre 2011, le sedute delle commissioni permanenti sono riassumibili nella corrispondente tabella, dalla quale risulta che la tipologia di seduta prevalente è quella ordinaria, destinata allo svolgimento di attività legislativa o comunque normativa ed allo svolgimento di attività di indirizzo o di controllo.

	Sedute ordinarie	Sedute congiunte	Consultazioni	Consultazioni congiunte	Audizioni	Audizioni congiunte	Incontri	Incontri congiunti	Sopralluoghi	Sopralluoghi congiunti	Indagini conoscitive	Totale sedute per Commiss.
I Commissione	94	2	15	0	4	0	0	0	0	0	0	115
II Commissione	52	0	4	0	9	2	0	0	1	0	0	68
III Commissione	58	0	5	0	2	3	0	0	0	0	0	68
IV Commissione	55	4	8	0	15	1	0	0	0	0	0	83
V Commissione	42	2	3	0	3	1	0	0	1	0	0	52
VI Commissione	49	0	7	0	9	0	0	0	0	0	0	65
<b>Totale sedute per tipologia</b>	<b>350</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>

Alle commissioni permanenti sono assegnati **progetti di legge** e **proposte di deliberazione** di norma per l'esame in sede referente, ai fini del licenziamento di un testo da trasmettere in Aula consiliare per la definitiva approvazione.

Alle commissioni, inoltre, possono essere assegnate richieste di **parere preventivo** da esprimere nei confronti di atti deliberativi della Giunta regionale quando ciò sia richiesto dallo Statuto o dalle leggi regionali.

Le commissioni possono, altresì, esprimere **pareri consultivi** nei confronti di altre commissioni su richiesta di queste ultime.

Degno di nota è il **parere di compatibilità finanziaria** che deve obbligatoriamente essere richiesto, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, alla Commissione bilancio ogni volta che una commissione competente per materia esamina un progetto di legge che comporti nuove o maggiori spese.

Alle commissioni, infine, può essere assegnato **l'esame di interrogazioni, di mozioni, di ordini del giorno e di petizioni.**

In base all'articolazione sopra elencata, nel corso del periodo della IX Legislatura compreso tra il mese di maggio 2010 e il mese di dicembre 2011, sono stati assegnati alle commissioni consiliari permanenti i seguenti provvedimenti:

Disegni di legge: 50 (11,88 %)

Proposte di Legge: 210 (45,61 %)

Proposte di deliberazione del Consiglio regionale: 32 (7,60 %)

Pareri Obbligatorivi di compatibilità finanziaria: 58 (13,78 %)


Pareri preventivi: 50 (11,88 %)

Pareri consultivi: 4 (0,95 %)

Interrogazioni: 27 (6,41 %)

Ordini del giorno: 2 (0,48 %)

Petizioni 6 (1,43 %)



Nell'ambito delle proposte di legge assegnate, se si prende in considerazione il numero dei provvedimenti in rapporto alla fonte d'iniziativa, i dati sono i seguenti:

Proposte di legge presentate dalla maggioranza: 92 (43,81 %)


Proposte di legge presentate dall'opposizione: 96 (45,71 %)

Proposte di legge presentate (maggioranza/opposizione): 17 (8,10 %)

Proposte di legge presentate dall'Ufficio di Presidenza: 2 (0,95 %)

Proposte di legge presentate da enti locali: 2 (0,95 %)

Proposte di legge presentate da iniziativa popolare: 1 (0,48 %)



Come si evince dai dati, per il periodo considerato si ha un sostanziale equilibrio tra maggioranza (43,81%) e opposizione (45,71%) per quanto riguarda il numero delle proposte di legge di cui è stata richiesta l'assegnazione in commissione.

A fronte dei provvedimenti assegnati sopra ricordati, nel periodo che va dall'inizio della IX legislatura ad oggi, le commissioni consiliari hanno licenziato i seguenti provvedimenti:

Disegni di legge: 27 (18,24 %)

Proposte di legge: 25 (16,89 %)


Proposte di deliberazione del Consiglio regionale: 30 (20,27 %)

Pareri obbligatori di compatibilità finanziaria: 3 (2,03 %)

Pareri preventivi: 54 (36,49 %)

Interrogazioni: 7 (4,73 %)

Ordini del giorno: 2 (1,35 %)




Con riferimento al numero dei provvedimenti licenziati, si può osservare come vi sia un equilibrato allineamento delle percentuali rispetto al tipo dei presentatori del provvedimento:

provvedimenti licenziati presentati dalla maggioranza: 11 (30,56 %)

provvedimenti licenziati presentati dall'opposizione: 10 (27,78 %)

provvedimenti licenziati congiunti maggioranza/opposizione: 11 (30,56 %)


provvedimenti licenziati di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza: 4 (11,11 %) <sup>2</sup>



<sup>2</sup> Il dato indicato è comprensivo sia delle proposte di legge che delle proposte di deliberazione del Consiglio regionale, pertanto comprende anche il Bilancio ed il Rendiconto del Consiglio.

Un'attenzione particolare merita di essere riservata alle **consultazioni**, ossia alla facoltà conferita dallo Statuto alle commissioni consiliari di ascoltare, in via preventiva all'esame di merito di un provvedimento, i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni economiche di categoria e delle altre associazioni di rilevanza tematica.

Nel corso della IX legislatura, nel periodo intercorrente tra maggio 2010 e dicembre 2011, sono stati invitati alle consultazioni complessivamente 3.952 soggetti. I soggetti partecipanti sono stati complessivamente 786, con una percentuale pari al 19,89% rispetto al totale degli invitati.



Oltre alle consultazioni in forma classica, con l'intervento fisico dei soggetti invitati ad una apposita seduta di commissione, si è sempre più sviluppata la tipologia delle cosiddette "consultazioni *on line*", che consistono nell'invito rivolto ai soggetti esterni affinché questi provvedano all'inoltro di memorie scritte senza la partecipazione ad un'apposita seduta dedicata.

Nel corso della IX legislatura i provvedimenti oggetto di esclusiva consultazione *on line* sono stati 32.

È utile ricordare che tutte le osservazioni pervenute in formato informatico sono veicolate sul sito del Consiglio regionale alla sezione "dossier virtuale" dei provvedimenti oggetto di trattazione.

Le commissioni permanenti possono richiedere che un progetto di legge o una proposta di deliberazione oggetto di assegnazione in sede referente siano loro riassegnate in **sede redigente**. Sulla richiesta si pronuncia l'Aula consiliare a maggioranza dei propri componenti. Il testo licenziato da una commissione in sede redigente non può più essere sottoposto ad attività emendativa in sede di Consiglio regionale.

Nel corso della IX legislatura sono state oggetto di riassegnazione in sede redigente 5 proposte di legge e più precisamente le proposte di legge nn. 104, 137, 139 e 141, in materia di modifica della legge regionale relativa all'attività venatoria, e la proposta di legge n. 20, in materia di modifica della legge regionale sul diritto allo studio. Nessuna delle citate proposte di legge è stata ancora oggetto di licenziamento da parte delle rispettive commissioni assegnatarie.

Una novità del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale è la possibilità di assegnazione di un progetto di legge ad una commissione permanente per l'esame e conseguente approvazione in **sede legislativa**, senza il successivo passaggio in Aula consiliare. L'assegnazione di un progetto di legge in sede legislativa presuppone l'unanimità dei consensi da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

A differenza della votazione di un progetto di legge in Aula, dove ogni Consigliere esprime singolarmente il proprio voto, in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, il voto è espresso a nome del Gruppo, da uno o più Consiglieri delegati dal Presidente del Gruppo. I singoli Consiglieri hanno sempre la facoltà di dissociare il loro voto personale da quello del Gruppo.

Nel periodo considerato (maggio 2010-dicembre 2011), delle 41 leggi approvate dalla Regione, 11 sono state approvate in sede legislativa.

Il numero appare rilevante ma è opportuno segnalare che l'utilizzo di questo strumento è stato limitato a interventi su leggi già vigenti volti ad apportarvi modifiche.

In particolare:

- legge regionale 27 luglio 2010, n. 17 (Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale")
- Legge regionale 15 settembre 2010 n. 20 (Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale")
- Legge regionale 29 marzo 2011, n 2 (Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ed

all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 "Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino")

- Legge regionale 26 luglio 2011, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 "Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina")
- Legge regionale 27 luglio 2011, n. 12 (Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011")
- Legge regionale 3 agosto 2011, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali')
- Legge regionale 4 ottobre 2011, n. 18 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 "Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni")
- Legge regionale 11 ottobre 2011, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro")
- Legge regionale 6 dicembre 2011, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 "Disposizioni urgenti in materia di commercio")
- Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 23 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica")
- Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali")

Oltre alle commissioni permanenti è possibile l'istituzione di **commissioni speciali**, di durata circoscritta e di oggetto definito.

In particolar modo è possibile procedere alla costituzione di **commissioni speciali di indagine** per l'approfondimento di argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione o di **commissioni speciali di inchiesta** su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

È opportuno a tal proposito ricordare che con deliberazione del Consiglio regionale n. 137-42722 dell'8 novembre 2011 è stata istituita la Commissione speciale di indagine sui fatti

concernenti la sanità piemontese, sugli appalti pubblici e sulla gestione delle gare d'appalto bandite dalla Società di Committenza Regione Piemonte (SCR), mentre con deliberazione del Consiglio regionale n. 136-42717 dell'8 novembre 2011 è stata istituita la Commissione speciale di inchiesta sulla gestione dell'urbanistica regionale.

Entrambe le commissioni dovranno terminare i propri lavori e riferire al Consiglio regionale entro sei mesi dall'insediamento.

## SCHEDE DI LETTURA DELLE LEGGI PIÙ SIGNIFICATIVE APPROVATE NEL PERIODO CONSIDERATO

LEGGE regionale n. 19 del 10 ottobre 2011

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.41 del 13 ottobre 2011

Entrata in vigore il 13 ottobre 2011

<b>Titolo ufficiale</b>	Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche
<b>Titolo divulgativo</b>	Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche
<b>Materia di riferimento</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lavoro - Movimenti migratori</div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 2px;"></div>
<b>Obiettivo della legge</b>	La legge si propone di valorizzare le attività professionali ordinistiche, incentivandone l'innovazione, e di sostenere i diritti degli utenti.
<b>Contesto della legge</b>	<p>La presente legge è coerente con l'impianto normativo fondante il sistema delle professioni intellettuali e si inserisce nell'attuale dibattito sul ruolo delle professioni ordinistiche nel sistema economico e produttivo del Paese.</p> <p>In attesa di una riforma nazionale dell'intero mondo professionale italiano, la legge regionale 19/2011 muove dalla centralità delle professioni nel sistema economico piemontese e coglie le opportunità normative di competenza regionale per modernizzare il sistema piemontese delle professioni, rivalutandone il ruolo, senza stravolgere la natura e l'essenza dell'opera intellettuale (che continua ad essere disciplinata da regole tipiche e precipue).</p>
<b>Sintesi dell'articolato</b>	<p>L'articolo 1 individua come finalità della legge la definizione delle modalità di raccordo tra la Regione ed i soggetti professionali operanti sul territorio regionale e declina i principali contenuti della legge stessa: l'istituzione e la disciplina della Commissione regionale delle professioni ordinistiche, il sostegno finanziario alla costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare, l'istituzione di un apposito fondo di rotazione.</p> <p>L'articolo 2 contiene le definizioni utili a circoscrivere destinatari e contenuti della legge stessa, specificando cosa si intenda per attività professionale, per professione ordinistica, per utente di attività professionale e per associazione sindacale datoriali.</p> <p>Gli articoli 3 e 4 sono dedicati alla Commissione regionale delle professioni ordinistiche: l'articolo 3 ne individua competenze e composizione, l'articolo 4 è dedicato alle modalità organizzative e di funzionamento.</p> <p>L'articolo 5 affida alla Regione la promozione di attività di formazione ed aggiornamento professionale svolte dagli ordini e dai collegi professionali.</p> <p>L'articolo 6 prevede la costituzione di un soggetto consortile di</p>

	<p>livello regionale , con competenza multidisciplinare, atto a svolgere funzioni formative, informative ed operative a favore di professionisti e utenti. L'articolo 6 prevede inoltre che la costituzione avvenga a seguito di un bando regionale volto a selezionare la proposta con i migliori contenuti progettuali. E' inoltre previsto che, in caso di mancata costituzione del soggetto consortile, le risorse ad esso destinate vengano dirottate sul fondo di rotazione di cui all'articolo 7.</p> <p>L'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per prestiti d'onore ad esercenti pratica o tirocinio di età non superiore ai trenta anni, per prestiti a professionisti con meno di quaranta anni per spese di impianto di nuovi studi professionali, per professionisti che istituiscano progetti di avvio o sviluppo di studi professionali, per progetti finalizzati alla sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.</p> <p>L'articolo 8 puntualizza che, in fase transitoria, le professioni sanitarie non mediche già previste dall' articolo 4 della legge n.43/2006 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), non ancora costituite in ordini o collegi professionali, saranno comunque considerate ed ammesse al pari degli ordini e collegi esistenti.</p> <p>L'articolo 9 contiene la norma finanziaria della legge e prevede per il 2011 lo stanziamento di 100.000 euro in spesa corrente e di 400.000 euro in spesa in conto capitale.</p> <p>L'articolo 10 contiene la dichiarazione di urgenza e stabilisce, quindi, l'entrata in vigore contestualmente alla pubblicazione della legge.</p>
<b>Soggetti interessati</b>	Tutto il mondo delle professioni ordinistiche, gli utenti di attività professionali, le associazioni datoriali.
<b>Modifica legge precedenti</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se SI in che modo?</b>
<b>Strutture regionali addette all'attuazione della legge</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Istruzione, formazione professionale e lavoro <span style="float: right;">▼</span></div>	
<b>Stanzia fondi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI per cosa?</b> Per la realizzazione di un soggetto consortile di livello regionale, multidisciplinare, partecipato da ordini e collegi professionali (art. 6) e per l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i professionisti (art. 7)
<b>Prevede l'erogazione di contributi?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm</a>

<p><b>Prevede scadenze?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se Si Quali?</b>          La costituzione del soggetto consortile deve avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando (art. 6 c. 4).          La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione del fondo regionale di rotazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (art. 7 c. 3).</p>
<p><b>Prevede sanzioni?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se Si Quali? In quali casi?</b></p>
<p><b>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se SI indicare quali</b>          Con Deliberazione della Giunta regionale vengono definite le modalità di designazione (art. 3 c. 5) e di funzionamento della Commissione regionale delle professioni ordinistiche (art. 4 c. 1). I membri della Commissione regionale delle professioni ordinistiche sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale (art. 3 c. 6)          La Giunta regionale seleziona, attraverso bando, la migliore proposta di costituzione di un soggetto consortile multidisciplinare (art. 6 c. 3)          La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione del fondo regionale di rotazione (art. 7 c. 3)</p>
<p><b>Altre leggi collegate che può essere utile consultare</b></p>	
<p><b>Note</b></p>	

LEGGE regionale n. 22 del 12 ottobre 2010  
 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2011  
 Entrata in vigore il 5 novembre 2010

<b>Titolo ufficiale</b>	Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte
<b>Titolo divulgativo</b>	Consultazione online dei documenti ufficiali della Regione Piemonte
<b>Materia di riferimento</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Partecipazione e informazione <span style="float: right;">▼</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span style="float: right;">▼</span> </div>
<b>Obiettivo della legge</b>	<p>La l.r. 22/2010 è finalizzata a soddisfare le esigenze di trasparenza amministrativa, accesso all'informazione e, in particolare, risparmio previste dalla riforma della Pubblica Amministrazione del Ministro Brunetta. La pubblicazione cartacea del Bollettino Ufficiale costava al Piemonte circa 600.000,00 euro l'anno. Per cui i principali benefici consistono nel risparmio per la Regione e nella possibilità di consultazione immediata e gratuita da parte dei cittadini, che potranno così scaricare i documenti ufficiali pubblicati.</p>
<b>Contesto della legge</b>	<p>La l.r. 22/2010 si inserisce nel processo di dematerializzazione degli strumenti di informazione istituzionale iniziato con la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2010, è prevista la possibilità per tutte le Pubbliche Amministrazioni di produrre gli effetti di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi anche attraverso la loro pubblicazione sui rispettivi siti Internet.</p>
<b>Sintesi dell'articolo</b>	<p>La legge consta di 14 articoli.</p> <p>All'articolo 1 (Istituzione) si sottolineano due concetti:        a) il cambiamento nella modalità di diffusione del Bollettino Ufficiale non vale a escludere il ruolo di unico organo di informazione istituzionale della Regione Piemonte; b) con il cambio di mezzo di diffusione del Bollettino si intende costruire gli strumenti che, in prospettiva, permetteranno una pubblicazione dei documenti ufficiali in Internet con modalità che ne garantiscano la piena validità giuridica in quanto documenti digitali.</p> <p>All'articolo 2 (Ordinamento) si dispone che la pubblicazione del Bollettino Ufficiale telematico, che avviene con cadenza almeno settimanale, sia curata da una struttura amministrativa della Giunta regionale ad hoc.</p> <p>All'articolo 3 (Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte) si dispone che gli atti amministrativi vengano pubblicati sul Bollettino tendenzialmente in forma integrale, fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali contenuti negli atti da pubblicare. In merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul Bollettino</p>

Ufficiale, viene confermato quanto già disposto dal vigente Regolamento regionale di disciplina del Bollettino Ufficiale e dalla legge regionale sul procedimento amministrativo 4 luglio 2005, n. 7: a norma dei citati testi normativi, la pubblicazione di un atto amministrativo sul Bollettino Ufficiale ha di regola efficacia dichiarativa (di mero accertamento). Ha invece efficacia costitutiva solo se stabilito espressamente da una norma di legge o di regolamento.

L'articolo 4 (Manuale di gestione del procedimento di pubblicazione) dispone di affidare indicazioni pratiche operative relative alle modalità di trasmissione e di trattamento dei documenti destinati alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico a un manuale di gestione approvato con un provvedimento amministrativo condiviso da Giunta e Consiglio regionale.

L'articolo 5 (Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico) elenca gli atti pubblicabili sul Bollettino. Detto elenco non è un elenco tassativo, ma ha la funzione di sottolineare, con particolare riferimento agli atti della Regione Piemonte, la necessità della loro pubblicazione come strumento di massima trasparenza dell'attività amministrativa.

L'articolo 6 (Diffusione del Bollettino Ufficiale telematico) dispone che, benché, vista la quasi totale copertura del territorio regionale del servizio di banda larga e considerata la crescente progressiva alfabetizzazione informatica della cittadinanza, la diffusione del sito ufficiale Internet della Regione Piemonte sia tendenzialmente garantita alla generalità dei cittadini; venga assicurata ad ogni cittadino, anche non in possesso di una connessione ad Internet, di poter consultare il Bollettino Ufficiale. Nello specifico, sarà possibile consultare il Bollettino presso gli URP della Regione Piemonte, le biblioteche degli enti locali ed inoltre la redazione del Bollettino sarà tenuta ad inviare ai cittadini che ne facciano richiesta e che risiedano in zone non ancora servite dalla banda larga, uno o più atti di interesse. In caso di inoltramento per posta cartacea sarà dovuto dal cittadino un contributo fissato dal manuale di gestione.

All'articolo 7 (Servizio telematico di informazione automatica) si prevede che ogni cittadino possa chiedere alla redazione del Bollettino Ufficiale l'invio automatico, presso una casella di posta elettronica previamente indicata, degli atti pubblicati in corrispondenza a una determinata materia dell'indice sistematico. Agli articoli 8 (Leggi e regolamenti regionali), 9 (Valore del testo pubblicato degli atti normativi), 10 (Decreti del Presidente e deliberazioni della Giunta regionale) ed 11 (Decreti del Presidente e deliberazioni degli organi collegiali del Consiglio regionale), considerata l'importanza degli atti cui si fa riferimento, ossia gli atti normativi regionali e i provvedimenti amministrativi degli organi politici di vertice dell'Ente, sono fissate in legge modalità e tempistiche del loro procedimento di pubblicazione, anche in riferimento alla loro entrata in vigore e quindi in termini di certezza del diritto.

L'articolo 12 dispone che restino invece ferme le modalità di pubblicazione su apposito supplemento al Bollettino Ufficiale dei dati riferiti allo stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione. La pubblicazione avviene pertanto in forma cartacea, in armonia con quanto disposto, in riferimento alla diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici, dall'articolo 19 comma 3 del d.lgs.196/2003. Sull'edizione del Bollettino Ufficiale telematico viene data immediata notizia ai lettori, con apposita nota di redazione, dell'avvenuta pubblicazione e dei luoghi ove a norma di legge può essere consultato il supplemento cartaceo al Bollettino Ufficiale.

L'articolo 13 (Abrogazioni) dispone l'abrogazione del

	<p>Regolamento 29 luglio 2002 , n. 8/R, che attualmente disciplina il procedimento di pubblicazione del Bollettino e lo disciplinerà sino al 31 gennaio 2011</p> <p>All'articolo 14 (Entrata in vigore) la data di entrata in vigore della legge è fissata al 1° febbraio 2011 perché il giorno prima scade il contratto con la ditta che attualmente stampa il Bollettino Ufficiale.</p>
<b>Soggetti interessati</b>	Tutti i cittadini, l'Amministrazione regionale
<b>Modifica legge precedenti</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se SI in che modo?</b></p> <p>Abroga il regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R (Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).</p>
<b>Strutture regionali addette all'attuazione della legge</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Affari istituzionali ed avvocatura <span style="float: right;">▼</span> </div>	
<b>Stanzia fondi</b>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se SI per cosa?</b></p>
<b>Prevede l'erogazione di contributi?</b>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm</a></p>
<b>Prevede scadenze?</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se Si Quali?</b></p> <p>Pubblicazione con cadenza settimanale del Bollettino Ufficiale.</p> <p>Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi regionali entro dieci giorni dalla data di promulgazione, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto.</p> <p>Pubblicazione dei regolamenti regionali entro dieci giorni dalla data di emanazione, contestualmente al decreto e alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione.</p> <p>Pubblicazione entro dieci giorni dalla data di emanazione dei regolamenti consiliari.</p> <p>Pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro emanazione.</p> <p>Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro consegna alla redazione del Bollettino.</p> <p>Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza nonché i decreti del Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla ricezione da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.</p>

<p><b>Prevede sanzioni?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se Si Quali? In quali casi?</b></p>
<p><b>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se SI indicare quali</b></p> <p>Provvedimento amministrativo di approvazione del Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale.</p>
<p><b>Altre leggi collegate che può essere utile consultare</b></p>	<p><a href="http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/">http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/</a></p>
<p><b>Note</b></p>	<p>Il Manuale di gestione del Bollettino Ufficiale Telematico, previsto dall'articolo 4 della l.r. 22/2010, è stato approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2011, n. 33-1484, pubblicata sul B.U. n. 7 del 17 febbraio 2011.</p>

LEGGE regionale n. 23 del 21 ottobre 2010  
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del 28 ottobre 2010  
Entrata in vigore il 12 novembre 2010

<b>Titolo ufficiale</b>	Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico.
<b>Titolo divulgativo</b>	Valorizzazione dei massi erratici.
<b>Materia di riferimento</b>	<input type="text" value="Pianificazione territoriale - Urbanistica"/> <input type="text"/>
<b>Obiettivo della legge</b>	La legge persegue la valorizzazione dei massi erratici mediante la promozione della loro conoscenza e mediante il sostegno finanziario di interventi volti alla loro salvaguardia.
<b>Contesto della legge</b>	La legge trova il proprio presupposto nell'esigenza di valorizzare un bene ambientale considerato di grande pregio, ma purtroppo sino ad ora tenuto in scarsa considerazione e, pertanto, trascurato.
<b>Sintesi dell'articolo</b>	La legge consta di cinque articoli. Il primo ne enuncia le finalità. Il secondo definisce la nozione di masso erratico. Il terzo dispone che sia avviato il censimento dei massi erratici. Il quarto individua gli interventi di conservazione e di salvaguardia dei massi che si intende porre in essere. Il quinto, infine, stanZIA i fondi a tal fine.
<b>Soggetti interessati</b>	Gli enti locali e i gestori delle aree protette sul cui territorio sono presenti i massi erratici, organismi pubblici e privati competenti a svolgere il censimento dei massi.
<b>Modifica legge precedenti</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se SI in che modo?</b>
<b>Strutture regionali addette all'attuazione della legge</b>	
<input type="text" value="Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia"/>	
<b>Stanzia fondi</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI per cosa?</b> I fondi sono stanziati per il censimento dei massi erratici, per la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la fruizione turistica dei massi, inclusa la posa di tabelle informative, per la creazione di aree di rispetto, per la ripulitura e la riqualificazione dei massi e delle zone adiacenti.

<p><b>Prevede l'erogazione di contributi?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>
<p><b>Prevede scadenze?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  <b>Se Si Quali?</b>  Entro un anno dall'entrata in vigore della legge la Giunta, ove decida di avvalersene, individua il soggetto esterno alla struttura regionale competente a svolgere il censimento dei massi erratici.</p>
<p><b>Prevede sanzioni?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  <b>Se Si Quali? In quali casi?</b></p>
<p><b>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  <b>Se SI indicare quali</b>  La Giunta disciplina con regolamento l'acquisizione, l'aggiornamento, la gestione e la divulgazione dei dati raccolti nel corso del censimento dei massi (art. 3, c. 3).  La Giunta regionale, con deliberazione, individua, informata la commissione consiliare competente, i soggetti attuatori degli interventi, scelti tra enti gestori delle aree protette, enti locali territoriali o altri soggetti e ripartisce le relative risorse (art. 4, c. 2).</p>
<p><b>Altre leggi collegate che può essere utile consultare</b></p>	
<p><b>Note</b></p>	

LEGGE regionale n. 2 del 29 marzo 2011

Publicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 marzo 2011

Entrata in vigore il 31 marzo 2011

<b>Titolo ufficiale</b>	Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) ed all'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino).
<b>Titolo divulgativo</b>	
<b>Materia di riferimento</b>	<input type="text" value="Pianificazione territoriale - Urbanistica"/>
<b>Obiettivo della legge</b>	La legge differisce i termini previsti dagli articoli 56 e 65 della l.r. 19/2009 relativamente alle norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette ed all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo VI, capo III. Differisce inoltre la proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino prevista dalla l.r. 29/2006.
<b>Contesto della legge</b>	La legge si inserisce nell'iter di approvazione di alcune modifiche alla l.r. 19/2009, contenute in un disegno di legge all'esame del Consiglio regionale, alcune delle quali resesi necessarie a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 193/2010. Poiché la complessità dei temi trattati non consente l'approvazione del disegno di legge entro la fine del mese di marzo e la l.r. 19/2009 prevede l'entrata in vigore di alcune sue parti dal 1° aprile 2011, risulta opportuno prevedere il differimento di alcuni termini al fine di mantenere inalterata l'attuale situazione in attesa delle possibili modifiche normative al testo vigente.
<b>Sintesi dell'articolato</b>	L'articolo 1, apportando modifiche agli articoli 56 e 65 della l.r. 19/2009, stabilisce che il presidente ed il consiglio degli enti di gestione delle aree protette, disciplinate dal capo IV del titolo II della l.r. 19/2009, si insediano il 1° gennaio 2012 (comma 1) e che la prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2011 (comma 2). Dispone inoltre che entro il 30 novembre 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza (comma 3). Conseguentemente stabilisce che gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri fino al 30 settembre 2011, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza, mentre dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi (comma 4). Stabilisce inoltre che le disposizioni contenute al titolo II (Aree protette) e al titolo VI, capo III (Abrogazione di norme) della l.r. 19/2009 entrano in vigore il 1° gennaio 2012 (comma 5).

L'articolo 2, apportando modifiche alla l.r. 29/2006, stabilisce che la destinazione a Parco naturale attribuita al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza è prorogata fino al 1° gennaio 2012.

Enti di gestione delle aree protette

**Soggetti interessati**

SI  NO

**Se SI in che modo?**

- differisce al 1° gennaio 2012 il termine di insediamento del presidente e del consiglio degli enti di gestione delle aree protette, che l'articolo 56 della l.r. 19/2009 fissava al 1° aprile 2011;
- differisce il termine della convocazione della prima seduta della comunità delle aree protette al periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2011, che l'articolo 56 della l.r. 19/2009 fissava al periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2011;
- differisce al 30 novembre 2011 il termine entro il quale la comunità delle aree protette trasmette al presidente della Giunta regionale la proposta di nomina del presidente dell'ente di gestione dell'area protetta e le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza, che l'articolo 56 della l.r. 19/2009 fissava al 28 febbraio 2011;
- dispone che fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi, modificando l'articolo 56 della l.r. 19/2009, che statuiva invece che dal 1° gennaio 2011 e fino all'insediamento degli organi di nuovi enti rimanevano in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi;
- differisce al 1° gennaio 2012 l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti le Aree protette e l'abrogazione di norme che l'articolo 65 della l.r. 19/2009 fissava al 1° aprile 2011;
- proroga al 1° gennaio 2012 la destinazione a Parco naturale attribuita al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, che la l.r. 29/2006 fissava al 1° aprile 2011.

**Modifica legge precedenti**

**Strutture regionali addette all'attuazione della legge**

Ambiente



SI  NO

**Stanzia fondi**

**Se SI per cosa?**

**Prevede l'erogazione di contributi?**

SI  NO

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm>

**Prevede scadenze?**

SI  NO

**Se Si Quali?**

- individua il 1° gennaio 2012 quale data di insediamento del presidente e del consiglio degli enti di gestione delle aree protette istituite dalla l.r. 19/2009;
- individua il periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2011 per la convocazione della prima seduta della comunità delle aree protette;
- individua il 30 novembre 2011 quale termine ultimo entro il quale la comunità delle aree protette deve trasmettere al presidente della Giunta regionale la proposta di nomina dei presidenti degli enti di gestione delle aree protette e le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di gestione delle aree protette di sua competenza;
- individua il 30 settembre 2011 quale termine entro il quale gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Mentre prevede che dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti di gestione delle aree protette, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi;
- individua il 1° gennaio 2012 quale data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti le Aree protette e dell'abrogazione di norme disciplinate dalla l.r. 19/2009;
- proroga al 1° gennaio 2012 la destinazione a Parco naturale attribuita al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

**Prevede sanzioni?**

SI  NO

**Se Si Quali? In quali casi?**

**Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?**

SI  NO

**Se SI indicare quali**

**Altre leggi collegate che può essere utile consultare**

[L.r. 38/1991](#)

**Note**

LEGGE regionale n. 4 del 21 aprile 2011

Publicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 aprile 2011

Entrata in vigore: 29 aprile 2011

<b>Titolo ufficiale</b>	Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio
<b>Titolo divulgativo</b>	Grandi opere
<b>Materia di riferimento</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Trasporti e comunicazioni <span style="float: right;">▼</span></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 2px;"></div>
<b>Obiettivo della legge</b>	<p>La legge è finalizzata a limitare gli impatti negativi e ad ottimizzare gli effetti dei grandi interventi infrastrutturali per le collettività territoriali interessate dalla realizzazione di grandi infrastrutture.</p> <p>A tal fine viene introdotta un'apposita disciplina in materia di interventi compensativi per permettere ai territori interessati di trarre benefici dalle grandi opere fin dall'apertura dei cantieri, in termini di occupazione, formazione, sviluppo economico e riqualificazione del territorio.</p> <p>Per l'individuazione dell'ambito di applicazione e per la definizione delle "grandi infrastrutture" la legge richiama gli interventi compresi negli elenchi predisposti ai sensi della "legge obiettivo" (legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive") e agli interventi inseriti nelle intese Stato-Regione.</p>
<b>Contesto della legge</b>	<p>La legge mutua una speciale procedura, denominata Démarche Grand Chantier, introdotta in Francia per "accompagnare" la realizzazione di grandi opere, come il Tunnel sotto la Manica e i primi interventi relativi alla Torino-Lione, e consentire la programmazione e il governo degli effetti derivanti dalla loro realizzazione e dei connessi cantieri.</p>
<b>Sintesi dell'articolo</b>	<p>La legge si compone di 13 articoli:</p> <p><b>Nell'articolo 1</b> sono enunciate le finalità della legge, in particolare l'obiettivo di intervenire, attraverso strumenti concertativi e consultivi, a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture al fine di minimizzare gli impatti e rendere tale realizzazione vantaggiosa per le collettività territoriali.</p> <p><b>All'articolo 2</b> sono definite le grandi infrastrutture, ossia quelle inserite negli elenchi della legge obiettivo e nelle intese Stato-Regione. In tale ambito applicativo, la Giunta regionale individuerà le opere a cui applicare le disposizioni introdotte. La norma precisa che, in fase di prima attuazione, le nuove norme troveranno applicazione per i progetti relativi al cunicolo esplorativo in località La Maddalena e al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione.</p> <p><b>L'articolo 3</b> individua le azioni regionali da porre in essere per il perseguimento delle finalità della legge. Vengono previste attività di accompagnamento finalizzate alla mitigazione degli impatti negativi dei cantieri e al potenziamento delle ricadute positive</p>

per i territori, in particolare sono previste iniziative a favore delle attività economiche e produttive, di valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, di tutela dell'attività agricola e di valorizzazione del materiale di risulta in termini sia economici sia ambientali.

**L'articolo 4** istituisce appositi organi di gestione: un organo politico (il comitato di pilotaggio), un organo tecnico-operativo (la struttura di coordinamento tecnico-operativa) e comitati specifici competenti per ambiti territoriali o tematici.

**L'articolo 5** disciplina il comitato di pilotaggio che, in qualità di organo politico, dovrà individuare le strategie e gli indirizzi delle attività da svolgere, nonché indicare le priorità di intervento. Il comitato è composto dal Commissario straordinario di Governo o da un rappresentante del Ministero competente, da un rappresentante designato dalla Giunta regionale, da un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto e da un rappresentante, indicato dagli enti locali del territorio interessato, ove designato. Alle attività del comitato di pilotaggio partecipano altresì i proponenti del progetto per il necessario supporto tecnico-conoscitivo sugli interventi da realizzare.

**L'articolo 6** disciplina la struttura di coordinamento tecnico-operativa che attua le indicazioni strategiche indicate dal comitato di pilotaggio monitorando le attività poste in essere al fine di valutarne gli effetti. La struttura è composta da:

- ✓ un rappresentante designato dal Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente, previo accordo con il Governo;
- ✓ rappresentanti designati dalla Giunta regionale in numero paritario a quelli delle province;
- ✓ un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
- ✓ un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato;
- ✓ un rappresentante designato dal proponente dell'opera.

Per lo svolgimento delle proprie attività, la struttura si avvale di una segreteria tecnica gestita congiuntamente dalla Regione e dalle province interessate al progetto a cui possono partecipare anche esperti o tecnici esterni nominati dal comitato di pilotaggio.

**L'articolo 7** prevede che la struttura di coordinamento tecnico-operativa possa costituire appositi comitati, specifici per territorio o per materie trattate, individuandone i componenti e chiamando a parteciparvi i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti per competenza tematica o di ambito territoriale.

**Gli articoli 8 e 9** definiscono rispettivamente l'ambito territoriale e gli ambiti tematici su cui intervenire al fine di favorire le ricadute positive sul territorio interessato dalla realizzazione di grandi interventi infrastrutturali.

Per la definizione di criteri e di modalità applicative negli ambiti tematici d'intervento e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, **l'articolo 10** prevede che la Regione ricorra ai necessari atti normativi e amministrativi, ai propri enti strumentali o alle proprie società partecipate nonché ad accordi, protocolli, intese tra gli enti e i soggetti interessati.

**L'articolo 11** stabilisce che la Giunta regionale presenti annualmente alle competenti commissioni consiliari una relazione sull'applicazione e sul raggiungimento degli obiettivi della legge, anche sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dalla struttura di coordinamento tecnico-operativa.

Infine gli **articoli 12 e 13** contengono, rispettivamente, la norma finanziaria, e la clausola d'urgenza

<b>Soggetti interessati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ enti locali e comunità territoriali interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture</li> <li>✓ associazioni e soggetti portatori di interessi specifici</li> <li>✓ Commissario straordinario di Governo o rappresentanti designati dal Ministero competente</li> <li>✓ osservatori e organismi di monitoraggio (operanti presso le strutture regionali e provinciali)</li> <li>✓ proponenti del progetto di grandi infrastrutture</li> <li>✓ esperti o tecnici competenti nelle materie trattate</li> <li>✓ istituti universitari, fondazioni, enti ed istituzioni scientifiche specializzate nello studio e nella ricerca nelle materie trattate</li> </ul>
<b>Modifica legge precedenti</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>Strutture regionali addette all'attuazione della legge</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Trasporti, logistica, mobilità ed infrastrutture <span style="float: right;">▼</span> </div>	
<b>Stanzia fondi</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI per cosa?</b>          Per l'anno finanziario 2011 è prevista una spesa di 200.000 euro per il finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica della struttura di coordinamento tecnico-operativa       </div>
<b>Prevede l'erogazione di contributi?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm</a>
<b>Prevede scadenze?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se Si Quali?</b> <b>Ogni anno</b> la Giunta regionale presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione sull'applicazione e sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge
<b>Prevede sanzioni?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se Si Quali? In quali casi?</b>
<b>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.)?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI indicare quali</b> <b>Provvedimenti attuativi di competenza regionale:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ deliberazione della Giunta regionale per individuare, i progetti a cui applicare le procedure previste dalla legge (art. 2, c. 2)</li> <li>✓ decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza, dei membri del comitato di pilotaggio (art. 5, c. 3)</li> <li>✓ relazione annuale della Giunta regionale sull'applicazione e sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge (art. 11)</li> <li>✓ provvedimenti di individuazione delle strutture tecniche regionali competenti a far parte della segreteria tecnica della struttura di coordinamento tecnico-operativa (<i>i medesimi</i></li> </ul>

*provvedimenti di individuazione delle strutture tecniche facenti parte della segreteria tecnica sono previsti in capo alle province partecipanti (art. 6, c. 5)*

**Provvedimenti attuativi di altri enti:**

- ✓ regolamento di organizzazione e di funzionamento adottato dalla struttura di coordinamento tecnico-operativa per lo svolgimento delle proprie attività (art. 6, c. 5)

**Altre leggi collegate che può essere utile consultare**

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

**Note**

LEGGE regionale n. 13 del 27 luglio 2011  
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 4 dell'8 agosto 2011  
Entrata in vigore il 19 agosto 2011

<b>Titolo ufficiale</b>	Disposizioni urgenti in materia di commercio
<b>Titolo divulgativo</b>	Legge regionale sulle medie e grandi strutture di vendita e sul commercio ambulante
<b>Materia di riferimento</b>	<input type="text" value="Commercio"/> <input type="text" value="Commercio"/>
<b>Obiettivo della legge</b>	<p>La legge regionale si pone la finalità di perseguire il riequilibrio del mercato della distribuzione e la sicurezza e continuità del lavoro nel settore commerciale mediante le seguenti linee di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aumento degli oneri di urbanizzazione a carico della grande distribuzione, con l'utilizzo delle maggiori entrate per rivitalizzare e riqualificare il tessuto commerciale già esistente ed in particolare i negozi di vicinato. A tal fine, gli oneri aggiuntivi verranno reinvestiti per fare fronte alle ripercussioni negative prodotte sul tessuto commerciale circostante dagli investimenti di grandi dimensioni, sia destinandoli direttamente ai comuni interessati per la riqualificazione delle zone di insediamento commerciali sia mediante la creazione di un apposito fondo regionale finalizzato al sostegno del commercio nei centri urbani e nei comuni soggetti, per le mutate condizioni del mercato, ad una desertificazione commerciale;</li><li>- moratoria per la presentazione delle domande di rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di vendita con superficie superiore a metri quadrati 4.500 fino all'approvazione di una nuova deliberazione relativa agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività del commercio e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge;</li><li>- esonero dall'applicazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE (cosiddetta direttiva "Bolkestein") del rilascio e rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio ambulante su area pubblica e mantenimento della durata delle licenze a dieci anni automaticamente rinnovabili.</li></ul>
<b>Contesto della legge</b>	<p>Il decreto legislativo n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) ha introdotto novità rilevanti in relazione al settore dei servizi con l'obiettivo di creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri agevolando l'accesso e l'esercizio delle attività senza confliggere tuttavia con i motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione ambientale, la tutela dei consumatori.</p>

In attesa della predisposizione di una riforma generale che garantisca l'applicazione della normativa nazionale con il simultaneo obiettivo di tutelare e rafforzare il commercio esistente nell'ambito della Regione e consentirne un adeguato sviluppo, tenuto conto delle novità normative introdotte dal legislatore comunitario e nazionale congiuntamente al costante divenire delle condizioni socio-economiche di presupposto, si è rilevata l'opportunità di apportare, nell'immediato, al testo della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) integrazioni e modifiche con lo scopo di adeguare la normativa regionale vigente al mutato contesto di riferimento.

Si è quindi intervenuti sul fronte delle grandi strutture di vendita nonché delle medie strutture ubicate esternamente al tessuto residenziale del centro abitato con l'intento di governare l'aumentata espansione di tali strutture che determina profonde trasformazioni del tessuto urbano e un rilevante consumo del suolo. In questo senso, la presente legge opera un'integrazione della misura contenuta nel testo della legge regionale n. 28/1999 che prevedeva la corresponsione di un onere aggiuntivo dovuto dagli insediamenti delle suddette tipologie distributive per la mitigazione delle esternalità negative di natura economica che da esse vengono prodotte: si è dettagliato il valore di tale onere e le finalità d'uso, prevedendo anche la costituzione di un apposito fondo regionale prioritariamente destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio nei comuni interessati dagli insediamenti stessi. Inoltre si è provveduto all'introduzione di un nuovo ed ulteriore onere aggiuntivo per i nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita destinato alla certificazione ambientale degli edifici e alla mitigazione delle esternalità negative recate sull'ambiente in altro modo non compensabili.

Un secondo problema affrontato dalla presente legge è quello relativo al commercio su area pubblica, con particolare riguardo alle concessioni di posteggio dei mercati e al loro rinnovo, allo scopo di dare maggiore certezza economica alle imprese operanti nel comparto, procedendo ad una estrapolazione del commercio ambulante dall'applicazione della direttiva "Bolkestein" e dalla normativa nazionale di recepimento, anche con la finalità di garantire agli oltre 16.500 ambulanti piemontesi l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti ed in ultima analisi di contenere al massimo le ripercussioni negative sul tessuto economico rappresentato dal comparto, tutelando reddito ed occupazione per tantissime imprese individuali e a carattere familiare messe a rischio chiusura dalla normativa introdotta dal decreto legislativo n. 59/2010 di attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE. A questo proposito si è tenuto conto di una risoluzione sul commercio al dettaglio approvata dal Parlamento europeo in data 5 luglio 2011 e indirizzata al Consiglio europeo e alla Commissione nonché ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri con la quale tale organo comunitario affronta la questione prendendo atto della forte preoccupazione espressa dai venditori ambulanti su aree pubbliche nei confronti della possibilità che la direttiva 2006/123/CE possa essere applicata negli Stati membri con l'estensione del concetto di «risorsa naturale» anche al suolo pubblico, producendo limitazioni temporali alle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sarebbero gravemente dannose per l'occupazione, la libertà di scelta dei consumatori e l'esistenza stessa dei tradizionali mercati rionali.

Altri interventi normativi di minore portata si sono resi necessari, proprio a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010, al fine di raccordare e rendere compatibili con le nuove disposizioni la legge regionale n. 28/1999 e la legge regionale n. 38/2006 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

L'articolo 1 procede alla modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/1999, sopprimendo il riferimento contenuto nella lettera e) del comma 1 e nella lettera c) del comma 2 rispettivamente ai commi 13 (sui criteri relativi alle aree da destinare al commercio su area pubblica) e 12 (sulle norme relative alle autorizzazioni sempre per il commercio su area pubblica) dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114/1998.

L'articolo 2, di modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/1999, dettaglia nello specifico l'onere aggiuntivo, previsto dalla legge regionale vigente, per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita - specificando che lo stesso è dovuto per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico che riguardano, oltre alle grandi strutture di vendita, le sole medie strutture ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato - e che si deve computare in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Una quota del 25 per cento dell'onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio, istituito dall'articolo 8 del presente disegno di legge (di tale quota, il 30 per cento è versato al momento del rilascio dell'autorizzazione), mentre la rimanente quota del 75 per cento è destinata a contribuire alla rivitalizzazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento, con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. Viene inoltre previsto un sistema di valutazione della compatibilità energetica e ambientale, i cui parametri e valori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sono da rispettarsi nel rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico delle grandi strutture di vendita. È infine normata la corresponsione di una quota di compensazione compresa in una percentuale tra il 5 e il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria che le grandi strutture di vendita devono versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale e che è destinata, come già ricordato, alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo.

Con l'articolo 3 si procede a modificare l'articolo 5 della legge regionale n. 28/1999, stabilendo che la proroga concessa per l'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico è ridotta da otto anni ad un massimo di anni due per le grandi strutture di vendita e da tre anni ad un anno per le medie strutture di vendita. Nei casi in cui l'autorizzazione sia revocata, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni autorizzative siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. Viene specificato che il comune competente può dichiarare la decadenza della revoca per una sola volta e che l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni (precedentemente, tali termini erano lasciati imprecisati).

#### **Sintesi dell'articolato**

L'articolo 4 (di modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 28/1999) stabilisce che il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 (Selezione tra diversi candidati) del decreto legislativo n. 59/2010 in quanto attività non limitate dalla scarsità delle risorse naturali o dalle capacità tecniche disponibili e per motivi imperativi di interesse generale riconducibili, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 59/2010, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, alla tutela dei consumatori. La durata della validità delle concessioni rimane quella disciplinata dalla normativa vigente (dieci anni automaticamente rinnovabili). Viene inoltre specificato che l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Con l'articolo 5 viene sostituito l'intero articolo 11 della legge regionale n. 28/1999. Si persegue la finalità di meglio precisare le procedure relative all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, lo spostamento e il funzionamento dei mercati, stabilendo che dovranno essere sentite anche le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su area pubblica. Le stesse associazioni dovranno altresì essere obbligatoriamente sentite nel caso dell'adozione di qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali. Sono inoltre vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, a meno che non vi sia un formale accordo fra i portatori di interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti. La Giunta regionale determina inoltre, con riferimento all'esercizio del commercio su area pubblica, le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali. Vengono infine dettate norme per il rilascio da parte dei comuni di autorizzazioni stagionali e per la concessione di autorizzazioni temporanee alla vendita su aree pubbliche in occasioni di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. E' inoltre istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 6, che modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 28/1999, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione, a partire dalle quali i comuni determinano la durata di tali vendite fino ad un massimo di otto settimane.

L'articolo 7, modificando l'articolo 18 della legge regionale n. 29/1999, istituisce un'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui alla legge regionale n. 1/2009 (in materia di artigianato), finalizzata alla concessione di finanziamenti alle imprese commerciali per la realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali volti alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, alla rivitalizzazione delle realtà minori, alla qualificazione del territorio e alla creazione di centri commerciali naturali.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 8, che modifica l'articolo 18 bis della legge regionale n. 29/1999, alla Regione spetta il compito di tutelare e promuovere il commercio di prossimità negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale e nei distretti del commercio che sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio e dei quali possono fare parte in via prioritaria i comuni d'area di programmazione commerciale di riferimento, le camere di commercio competenti territorialmente e le associazioni provinciali di categoria del commercio. I criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti sono stabiliti dalla Giunta regionale.

L'articolo prevede inoltre l'istituzione del fondo regionale per la qualificazione del commercio, alimentato, tra l'altro, dalle risorse provenienti dal versamento del 25 per cento dell'onere aggiuntivo e destinato prioritariamente a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione, con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato, delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati dagli interventi conseguenti alle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per le sole medie strutture ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato.

L'articolo 9 estende le disposizioni in materia di orari di vendita contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 114/1998 anche alla vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibita in modo esclusivo.

Gli articoli 10, 11 e 12 apportano delle modifiche di aggiornamento alla legge regionale n. 38/2006 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

In particolare, l'articolo 10 prevede, tra l'altro, la sostituzione della denuncia di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi del nuovo articolo 19 della legge n. 241/1990 (sulle norme in materia di procedimento amministrativo), per quelle fattispecie di attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali non è richiesta l'autorizzazione comunale.

L'articolo 11 apporta correzioni all'articolo 10 della legge regionale n. 38/2006, sostituendo la SCIA alle attuali autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dai comuni in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione per le attività di somministrazione svolte su aree pubbliche e in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio.

Infine l'articolo 12, che sostituisce interamente l'articolo 21 della legge regionale n. 38/2006, modifica le norme in materia di sanzioni, tra l'altro aumentandone l'importo e prevedendone l'aggiornamento ogni due anni in base alle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

L'articolo 13, relativo alle norme transitorie e finali, prevede che dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 28/1999 - sostituito dall'articolo 3 del presente provvedimento, il quale, come già illustrato, prevede nuovi limiti temporali relativamente alla proroga concedibile per l'apertura al pubblico delle medie e grandi strutture di vendita conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico - vengano escluse le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge che mantengono la validità e l'efficacia prevista al momento del loro rilascio.

	<p>Viene inoltre disposta, fino all'approvazione dei nuovi indirizzi generali per l'insediamento delle attività del commercio e comunque non oltre dodici mesi, la sospensione della presentazione delle domande per il rilascio di nuove aperture o trasferimenti di esercizi di vendita con superficie superiore a 4.500 metri quadrati, con esclusione degli interventi su aree industriali dismesse od oggetto di riqualificazione urbanistica che non preveda l'utilizzo di nuovo suolo.</p> <p>Infine l'articolo 14 stabilisce la comunicazione della presente legge alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44, comma 1 della direttiva 2006/123/CE</p>
<p><b>Soggetti interessati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comuni</li> <li>- rappresentanze degli enti locali</li> <li>- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)</li> <li>- operatori commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, esercenti il commercio su area pubblica, esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande)</li> <li>- organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli</li> <li>- associazioni provinciali di categoria degli operatori su area pubblica</li> </ul>
<p><b>Modifica legge precedenti</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se SI in che modo?</b></p> <p>Vengono apportate le seguenti modifiche testuali alla legge regionale n. 28/1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'articolo 1 ne modifica, con la soppressione di parole, l'articolo 2;</li> <li>- l'articolo 2 sopprime parole alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 e inserisce i commi 3 bis e 3 ter;</li> <li>- l'articolo 3 sostituisce i commi 1 e 1bis dell'articolo 5 e aggiunge il comma 6 bis;</li> <li>- l'articolo 4 inserisce i commi 01 e 02 nell'articolo 10;</li> <li>- l'articolo 5 ne sostituisce l'intero articolo 11;</li> <li>- l'articolo 6 sostituisce il comma 2 dell'articolo 14;</li> <li>- l'articolo 7 sostituisce parole alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 e, sempre al medesimo comma, inserisce la lettera b bis);</li> <li>- l'articolo 8 modifica l'articolo 18 bis, sostituendone il comma 1, inserendo i commi 1 bis e 1 ter e aggiungendo il comma 4 ter;</li> <li>- l'articolo 9 aggiunge il comma 3 ter all'articolo 19.</li> </ul> <p>Sono inoltre apportate le seguenti modifiche testuali alla legge regionale n. 38/2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'articolo 10 abroga le lettere b) e g) del comma 6 dell'articolo 8, ne sostituisce il comma 8 e il comma 8 bis;</li> <li>- con l'articolo 11 è sostituita la rubrica dell'articolo 10, il comma 1 e il comma 3, mentre sono sostituite parole nei commi 2 e 5;</li> <li>- l'articolo 12 sostituisce integralmente l'articolo 21.</li> </ul>

## Strutture regionali addette all'attuazione della legge

Attività produttive



**Stanzia fondi**

SI  NO

**Se SI per cosa?**

**Prevede l'erogazione di contributi?**

SI  NO

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm>

Non viene prevista l'erogazione diretta di contributi.

Si sottolinea tuttavia che l'articolo 7, modificando l'articolo 18 della legge regionale n. 28/1999, istituisce un'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui alla legge regionale n. 1/2009 (in materia di artigianato), finalizzata alla concessione di finanziamenti alle imprese commerciali per la realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali volti alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, alla rivitalizzazione delle realtà minori, alla qualificazione del territorio e alla creazione di centri commerciali naturali.

Inoltre l'articolo 8, modificando l'articolo 18 bis della legge regionale n. 28/1999 istituisce il fondo regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale.

**Prevede scadenze?**

SI  NO

**Se Si Quali?**

Non vi è la previsione esplicita di scadenze. L'articolo 13 tuttavia prevede la sospensione non oltre dodici mesi della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture e trasferimenti di esercizi di vendita con superficie superiore a 4.500 metri quadrati: entro tale termine la Regione dovrebbe approvare la deliberazione relativa agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali.

**Prevede sanzioni?**

SI  NO

**Se Si Quali? In quali casi?**

L'articolo 12, sostituendo l'articolo 21 della legge regionale n. 38/2006, determina che la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, senza avere presentato la SCIA o senza i requisiti prescritti ammonta ad un importo da euro 2.500 ad euro 15.000. Inoltre, per ogni altra violazione alle disposizioni della suddetta legge regionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000.

SI  NO

**Se SI indicare quali**

L'articolo 2, inserendo all'interno dell'articolo 3 della legge regionale n. 28/1999 i commi 3 bis e tre ter, prevede rispettivamente che, con propria deliberazione:

- la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisca i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione dell'onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio;
- la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisca i parametri ed i valori del sistema di valutazione energetica e ambientale che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita. Nel medesimo atto la Giunta determina inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da versarsi per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita.

**Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?**

L'articolo 5, sostituendo l'articolo 11 della legge regionale n. 28/1999, stabilisce che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni regionali dei consumatori, del commercio e dei produttori agricoli e le associazioni provinciali di categoria degli operatori su area pubblica, adotti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, lo spostamento, il funzionamento dei mercati.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6, che modifica l'articolo 14 della legge regionale n. 28/1999, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione.

Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 28/1999, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, la Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio.

**Altre leggi collegate che può essere utile consultare**

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999028.html>

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2006038.html>

**Note**

Dossier virtuale delle leggi

<http://intranet.consiglioregionale.piemonte.it/dvdpdlitr/jsp/dossierSelezionato.jsp?PDL=90055>

LEGGE regionale n. 15 del 3 agosto 2011

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 dell'11 agosto 2011

Entrata in vigore il 26 agosto 2011

<b>Titolo ufficiale</b>	Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri).
<b>Titolo divulgativo</b>	Legge regionale sui servizi funerari e cimiteriali
<b>Materia di riferimento</b>	<input type="text" value="Sanità"/> <input type="text" value="Industria - Commercio - Artigianato"/>
<b>Obiettivo della legge</b>	<p>La l.r. 15/2011 intende fornire da un lato un quadro giuridico certo per gli operatori del settore funebre, basandosi sul principio della separazione dell'attività funebre tra chi svolge le funzioni obitoriali o cimiteriali, di natura pubblica, e le imprese che si occupano delle funzioni, di natura prettamente commerciale, di preparazione delle esequie ed allestimento del rito funebre.</p> <p>Dall'altro, detta una serie di norme a tutela di coloro che hanno perso delle persone care, improntando le attività di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona umana, di efficacia e di efficienza.</p>
<b>Contesto della legge</b>	<p>La materia è disciplinata a livello nazionale unicamente dal regolamento di polizia mortuaria ( il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285). La normativa regionale integra quella statale sulla base del riparto di competenze stabilito dall'articolo 117 Costituzione, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in materia di tutela della salute , salvo però che per la determinazione dei principi fondamentali, materia a cui sono riconducibili alcune disposizioni della l.r. 15/2011 nonché nelle materie che, non essendo espressamente riservate alla potestà legislativa dello Stato, rientrano in quella regionale.</p>
<b>Sintesi dell'articolo</b>	<p>L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento normativo.</p> <p>L'articolo 2 disciplina gli adempimenti conseguenti al decesso, integrando le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, in materia di certificato necroscopico e di certificato delle cause di morte. In particolare, per quanto riguarda l'accertamento di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e private si prevede che venga effettuato dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati con il servizio sanitario nazionale o, in loro assenza, dai medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul territorio.</p> <p>L'articolo 3 disciplina le attività di osservazione e i trattamenti sul cadavere. Particolarmente significativa appare la previsione del</p>

comma 5, che contempla la possibilità che la salma possa essere trasportata per il periodo di osservazione, dall'abitazione all'obitorio o al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso le apposite strutture adibite al commiato, in caso di espressa richiesta dei familiari o conviventi.

L'articolo 4 contiene la disciplina dell'attività del riscontro diagnostico, in conformità alle disposizioni del d.p.r. 285/1990.

L'articolo 5 definisce l'attività di impresa funebre, valida ai fini della legge stessa, individuandone le caratteristiche salienti nello svolgimento di un servizio che assicuri in forma congiunta:

- il disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- la vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
- il trasferimento durante il periodo di osservazione, il trasporto di cadavere, ceneri e resti mortali.

Definisce inoltre i requisiti di base per l'esercizio dell'attività funebre, demandandone la disciplina di dettaglio a specifico regolamento regionale.

Il comma 3 sancisce il divieto di negoziazione e di conferimento dell'incarico ad imprese funebri all'interno di ospedali ed obitori.

Il comma 4 dispone che il personale delle imprese esercenti l'attività funebre deve essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche.

Il comma 5 prevede, inoltre, un onere di informazione, a carico dei comuni, riguardo alle differenti forme di sepoltura ed alle tariffe applicate all'interno dei rispettivi territori.

L'articolo 6 individua le incompatibilità tra attività funebre ed attività di gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali, prevedendo l'obbligo di procedere all'esercizio disgiunto di attività. E' previsto inoltre il divieto di svolgere attività funebre nelle strutture pubbliche di ricovero, cura, deposito o sepoltura.

E' disposta infine l'adozione di un codice deontologico delle imprese di attività funebre ai fini della tutela del dolente e della libera concorrenza.

L'articolo 7 detta le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni regionali.

L'art. 8 disciplina il trasporto funebre, che consiste nel trasporto del cadavere dal luogo del decesso al luogo destinato all'osservazione o alle onoranze funebri - ivi compresa l'abitazione privata - o al cimitero o crematorio.

L'art. 9 disciplina i servizi cimiteriali, nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.p.r. 285/1990.

Il comma 2 definisce le competenze comunali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale. Il comma 3 stabilisce che la gestione dei cimiteri può essere affidata a soggetti pubblici o privati. Il comma 4 definisce, nell'ambito di quanto già previsto a livello statale, i requisiti delle aree di rispetto cimiteriali, mentre il comma 6 definisce le ulteriori attribuzioni comunali in materia di attività e servizi cimiteriali. I commi 7, 8 e 9 definiscono le attribuzioni dei comuni, delle ASL e dell'ARPA in materia cimiteriale.

L'articolo 10 contiene il rimando alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri) per gli aspetti legati alla scelta della cremazione.

L'articolo 11 attribuisce alla Regione il ruolo di promozione della

	<p>realizzazione, ad opera dei comuni e delle loro forme associative, delle strutture per il commiato, realizzate per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato attraverso il rimando alle disposizioni di cui alla l.r. 20/2007.</p> <p>L'articolo 12 introduce la possibilità che le strutture per il commiato siano realizzate, oltre che da soggetti pubblici, anche da soggetti privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Non possono però essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.</p> <p>L'articolo 13 attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire, di concerto con le associazioni di categoria, i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale delle imprese funebri, dei cimiteri, dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.</p> <p>L'articolo 14 prevede la redazione, da parte della Giunta regionale del Piano regionale di coordinamento, che definisce i requisiti per la realizzazione, da parte dei comuni e delle loro forme associative, di nuovi cimiteri e crematori. Disciplina inoltre la creazione di cinerari comuni e di aree predisposte per la dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.</p> <p>L'articolo 15 definisce le materie che dovranno essere oggetto di disciplina regolamentare da parte della Giunta regionale.</p> <p>L'articolo 16 reca l'abrogazione di alcune disposizioni della l.r. 20/2007, conseguente alle modifiche apportate alla stessa legge.</p> <p>L'articolo 17 reca la norma finanziaria.</p>
<b>Soggetti interessati</b>	I consumatori, le imprese funebri, i Comuni, la Giunta e il Consiglio regionali.
<b>Modifica legge precedenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI in che modo?</b> L'articolo 12 modifica l'articolo 8 della l. r. 20/2007, stabilendo che le strutture per il commiato possono essere realizzate oltre che da soggetti pubblici anche da soggetti privati autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e che non possano essere collocate nell'ambito di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. L'articolo 16 abroga invece gli articoli 5, 6, comma 1, della l.r. 20/2007 per ragioni di coordinamento con la nuova legge.
<b>Strutture regionali addette all'attuazione della legge</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="float: left;">Sanità</span> <span style="float: right;">▼</span> </div>	
<b>Stanzia fondi</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se SI per cosa?</b>

<b>Prevede l'erogazione di contributi?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm</a>
<b>Prevede scadenze?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se Si Quali?</b> <p>Si prevede che il Piano di coordinamento di cui al citato articolo 14, sia presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.</p> <p>Entro novanta giorni sempre dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale deve invece approvare un apposito regolamento di attuazione della stessa.</p>
<b>Prevede sanzioni?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se Si Quali? In quali casi?</b> <p>Le sanzioni consistono nella sospensione dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, nel pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 10.000,00 e 15.000,00 euro e, nei casi più gravi, nella cessazione dell'attività per chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pone in essere comportamenti finalizzati a condizionare la libera scelta dei familiari del defunto;</li> <li>b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento di funerali;</li> <li>c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla presente legge;</li> <li>d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;</li> <li>e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli.</li> </ul> <p>In caso di svolgimento dell'attività funebre in difformità dai requisiti richiesti dalla legge il Comune può applicare una sanzione pecuniaria compresa tra 10.000,00 e 15.000,00 euro e, nei casi più gravi, disporre la cessazione dell'attività.</p>
<b>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI indicare quali</b> <p>All'approvazione di un regolamento di attuazione da parte del Consiglio regionale.</p>
<b>Altre leggi collegate che può essere utile consultare</b>	<a href="#">Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.</a>

**Note**

La l.r. 15/2011 risulta dalla unificazione e dal coordinamento delle disposizioni contenute nelle proposte di legge n. 68 di "Modifica dell' articolo 8 della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ) e n. 105 di "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali".

LEGGE regionale n. 16 del 3 agosto 2011

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 11 agosto 2011

Entrata in vigore: 27 agosto 2011

<b>Titolo ufficiale</b>	Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)				
<b>Titolo divulgativo</b>	Modifiche al testo unico sui parchi				
<b>Materia di riferimento</b>	<table border="1"><tr><td>Tutela dell'ambiente - Inquinamenti</td><td>▼</td></tr><tr><td>Pianificazione territoriale - Urbanistica</td><td>▼</td></tr></table>	Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	▼	Pianificazione territoriale - Urbanistica	▼
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	▼				
Pianificazione territoriale - Urbanistica	▼				
<b>Obiettivo della legge</b>	La legge regionale 16/2011 è una legge di modifica della legge regionale 19/2009, che propone una diversa regolamentazione di alcuni profili salienti della normativa sui parchi.				
<b>Contesto della legge</b>	<p>La modifica trova il proprio presupposto nell'esigenza di adeguare il testo normativo regionale alla sentenza della Corte costituzionale n. 193/2010, che vi ha individuato taluni profili di illegittimità costituzionale.</p> <p>In particolare, si è reso necessario ripensare il ruolo delle zone naturali di salvaguardia che, ai sensi della sentenza sopraccitata, non solo non possono essere classificate come aree protette, in quanto non sono previste come tali dalla legge quadro nazionale, ma non possono nemmeno essere territorio di caccia.</p> <p>Si è, inoltre, reso necessario limitare l'efficacia dei piani naturalistici e di area a cui, nel testo normativo originario, illegittimamente si attribuiva il potere di prevalere sui piani paesaggistici.</p> <p>All'esigenza di effettuare gli adeguamenti suddetti si è poi affiancata la necessità di effettuare ulteriori interventi al fine di modificare taluni profili che si illustrano nella seguente sezione.</p>				
<b>Sintesi dell'articolo</b>	<p>Di seguito si indicano le modifiche salienti apportate al testo normativo.</p> <p>Tra gli elementi che compongono la rete ecologica regionale, alle già presenti aree protette, alle zone speciali di conservazione, ai siti di importanza comunitaria, alle zone di protezione speciale e ai corridoi ecologici sono aggiunte, seppur nel rispetto delle determinazioni illustrate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 193/2010, le zone naturali di salvaguardia (art. 1).</p> <p>Tra le loro finalità la legge regionale individua la tutela degli ecosistemi, la promozione di iniziative di recupero naturalistico, la sperimentazione di nuovi modelli di gestione della fauna e, ultimo ma non meno importante, la promozione delle potenzialità turistiche (art. 28).</p> <p>Le zone naturali di salvaguardia sono di norma istituite, e i loro confini modificati, con deliberazione della giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare; alle zone naturali di salvaguardia istituite precedentemente e non contigue alle aree protette sono attribuite le nuove finalità e sono individuate in cartografia (art.</p>				

27).

Oltre alle zone di salvaguardia, sono istituite, e regolate più dettagliatamente, aree contigue, cioè aree poste ai confini delle aree protette, volte a garantire un'adeguata protezione ambientale a queste ultime – si tratta delle zone naturali di salvaguardia istituite precedentemente e contigue alle aree protette (art. 2).

È per la prima volta enfatizzata l'importanza dello sviluppo delle potenzialità turistiche delle aree protette e ciò posto in relazione al beneficio che ne potrebbero trarre le attività commerciali (artt. 3, 14, 15 comma 3).

È modificato l'elenco delle aree protette e, in particolare, è disposto che le modifiche di ciascun perimetro avvengano con deliberazione della Giunta regionale, seppur d'intesa con gli enti locali (artt. 5 e 6).

Tra le aree protette, quelle a gestione provinciale possono anche essere gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia di competenza (art. 7).

È modificato altresì sia l'elenco dei soggetti gestori sia l'ambito territoriale di competenza (art. 8).

Gli organi degli enti di gestione sono il presidente, il consiglio e la comunità delle aree protette.

La legge di modifica prevede un ruolo più incisivo del Presidente della Giunta regionale nella determinazione del presidente dell'area protetta (art. 9) e dispone che il consiglio sia formato da un numero non superiore a cinque membri, ciò al fine di ottemperare al disposto del decreto legge 78/2010, che ha individuato in tale soluzione uno mezzo per garantire risparmi di spesa. A tale regola è prevista un'unica eccezione: a vantaggio dell'ente di gestione dei Sacri Monti che può essere composto di sedici membri (art. 10).

Ulteriori organi afferenti ai Sacri Monti sono i comitati consultivi, previsti nel numero di uno per ciascun sacro monte e composti da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, e il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi, avente competenza in merito agli interventi sul patrimonio artistico e architettonico (art. 18).

L'indennità dei consiglieri degli enti di gestione può variare da un minimo di un ottavo a un massimo di un sesto (prima era un quarto) dell'indennità globale dei consiglieri regionali (art. 11).

Anche l'indennità di un direttore di un ente di gestione è ridotta e commisurata a quella di un responsabile di settore della Regione Piemonte (art. 12).

In merito agli strumenti di gestione delle aree protette si è intervenuto su due fronti.

La modifica all'articolo relativo al piano di area si è resa necessaria in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della precedente norma. Questa, infatti, prevedeva che il piano di area sostituisse le previsioni del piano paesaggistico, mentre ciò non è consentito dalla legislazione nazionale vigente (art. 15).

Allo stesso modo, non è consentito che il piano paesaggistico sia modificato da quello naturalistico (art. 16).

L'articolo sulla gestione faunistica è significativamente modificato. In particolare, è inserita una disposizione che consente ai cacciatori di partecipare agli interventi di cattura e prelievo approvati dall'ente di gestione dell'area protetta. È previsto altresì che il cacciatore possa essere ammesso allo svolgimento di tale attività a titolo oneroso.

In ogni caso, la impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche determina il sorgere della responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta (art. 20).

I risultati della gestione faunistica sono oggetto di particolare attenzione nella relazione sullo stato di attuazione della legge,

	<p>nel quale debbono essere in particolare evidenziati (art. 32).          In materia di risarcimenti e indennizzi è previsto che l'imprenditore dichiari il danno subito, arrecato dalla fauna selvatica alle coltivazioni o agli allevamenti, entro dieci giorni dalla constatazione del medesimo e che questo sia liquidato dalla provincia territorialmente competente entro novanta giorni dall'accertamento (art. 22).          Una nuova procedura è prevista per l'abbattimento di piante ad alto fusto (all'interno di siti facenti parte della rete Natura 2000) al fine di garantire la pubblica incolumità o la tutela di immobili. In tal caso è previsto che sia inviata richiesta scritta al soggetto gestore del sito e che trascorrano quindici giorni, superati i quali è possibile procedere all'abbattimento (art. 24).</p>
<b>Soggetti interessati</b>	Province, comuni, enti di gestione delle aree protette.
<b>Modifica legge precedenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI in che modo?</b> Modifica la legge 19/2009
<b>Strutture regionali addette all'attuazione della legge</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Ambiente <span style="float: right;">▼</span> </div>	
<b>Stanzia fondi</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se SI per cosa?</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<b>Prevede l'erogazione di contributi?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
<b>Prevede scadenze?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se Si Quali?</b>  La Giunta regionale: -adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del titolo II della legge regionale 19/2009, un regolamento relativo alle modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di gestione faunistica (art. 20, comma 2); -definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II della legge regionale 19/2009, con deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure relative ai risarcimenti e agli indennizzi (art. 22). <b>SCADENZE:</b>

<p><b>Prevede sanzioni?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se Si Quali? In quali casi?</b></p> <p>La presente legge 16/2011 aggiunge due commi all'articolo 55 (Sanzioni) della legge regionale 19/2009.</p> <p>In un caso è previsto che coloro che impediscono l'attuazione degli interventi di gestione faunistica di cui all'art. 33 della legge radice siano puniti con una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e che siano tenuti al risarcimento del danno, ove il loro comportamento lo abbia determinato a colture o all'ambiente.</p> <p>Nel secondo caso è previsto che chi abbatte piante di alto fusto senza la necessaria autorizzazione del soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 sia punito con la sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.</p>
<p><b>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> <p><b>Se SI indicare quali</b></p> <p>La Giunta regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-definisce, con deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette, con cui identificare le produzioni agro-alimentari (art. 17);</li> <li>-adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del titolo II della legge regionale 19/2009, un regolamento relativo alle modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di gestione faunistica (art. 20, comma 2);</li> <li>-adotta un regolamento che definisce i criteri e i requisiti necessari al cacciatore per partecipare agli interventi di gestione faunistica all'interno di un'area protetta (art. 20, comma 6);</li> <li>-definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II della legge regionale 19/2009, con deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure relative ai risarcimenti e agli indennizzi (art. 22).</li> </ul> <p><b>Provvedimenti attuativi di altri enti:</b></p> <p>Le amministrazioni comunali e religiose nominano i membri dei comitati consultivi dei sacri monti piemontesi (art. 19)</p>
<p><b>Altre leggi collegate che può essere utile consultare</b></p>	<p><a href="#">Statuto regionale</a>  Legge n. 394 del 1991  Decreto legislativo n. 42 del 2004</p>
<p><b>Note</b></p>	<p>Nota 1:</p>

LEGGE regionale n. 24 del 23 dicembre 2011  
 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 2011  
 Entrata in vigore il 13 gennaio 2012

<b>Titolo ufficiale</b>	Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale
<b>Titolo divulgativo</b>	Legge sulla pubblicazione e riuso tramite la rete internet dei documenti e dei dati pubblici
<b>Materia di riferimento</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         Partecipazione e informazione <span style="float: right;">▼</span> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 2px;"> <span style="float: right;">▼</span> </div>
<b>Obiettivo della legge</b>	Garantire ampia libertà di accesso all'informazione pubblica e rendere riutilizzabile il maggior numero di documenti e di dati pubblici
<b>Contesto della legge</b>	<p>Si realizza un adeguamento della normativa regionale a quella nazionale, e, in particolare, al principio di "disponibilità dei dati pubblici" enunciato all'art. 2, comma 1 e declinato dall' art. 50, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale ( d. lgs. 82/2005) a cui devono attenersi tutti gli enti pubblici. Tale principio consiste nella possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge.</p>
<b>Sintesi dell'articolo</b>	<p>La l.r. consta di sei articoli che vengono di seguito brevemente illustrati.</p> <p>L'articolo 1 enuncia le finalità della legge. L'articolo 2 contiene le definizioni rilevanti ai fini della l.r. 24/2011, compatibili con quanto già stabilito dalla normativa vigente.</p> <p>L'articolo 3 disciplina l'accesso telematico e il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui la Regione è titolare.</p> <p>L'articolo 4 detta una disposizione volta a tutelare i soggetti interessati alla pubblicazione sulla rete Internet e al riutilizzo dei dati e dei documenti pubblici di cui è titolare, prevedendo l'approvazione di provvedimenti attuativi che disciplinino le modalità di reclamo e assicurino che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni, salvo motivate proroghe, secondo i criteri individuati dagli stessi provvedimenti di attuazione.</p> <p>L'articolo 5 attribuisce alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, l'adozione di uno o più provvedimenti attuativi da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente.</p> <p>L'articolo 6, infine, contiene una norma transitoria: fino alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione restano in vigore le vigenti linee guida relative al riutilizzo e all'interscambio del patrimonio informativo regionale.</p>

<b>Soggetti interessati</b>	Cittadini, imprese, fondazioni e associazioni, istituzioni regionali
<b>Modifica legge precedenti</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se SI in che modo?</b>
<b>Strutture regionali addette all'attuazione della legge</b>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span>Innovazione, ricerca ed università</span> <span style="float: right;">▼</span> </div>	
<b>Stanzia fondi</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se SI per cosa?</b>
<b>Prevede l'erogazione di contributi?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <a href="http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm">http://www.consiglioregionale.piemonte.it/pubblicazioni/contribu/index.htm</a>
<b>Prevede scadenze?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se Si Quali?</b> Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti di attuazione della stessa.
<b>Prevede sanzioni?</b>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <b>Se Si Quali? In quali casi?</b>
<b>Rinvia ad atti amministrativi attuativi (regolamenti, circolari, delibere ecc.) ?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <b>Se SI indicare quali</b>  La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano provvedimenti di attuazione della legge che definiscono, in particolare: a) i dati, le informazioni e i documenti che possono essere oggetto di immediato riutilizzo; b) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro; c) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi; d) le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare; e) l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenuto conto dei costi di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione e dei costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa; f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via

indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;  
g) le modalità per la presentazione di reclami e per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente .

**Altre leggi collegate che può essere utile consultare**

[Legge regionale n. 5 del 22 aprile 2011](#) recante "Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti".

**Note**

## **5. Gli strumenti di qualità della normazione: la valutazione delle politiche pubbliche**

### **5.1. Premessa**

Il Consiglio regionale del Piemonte prosegue con convinzione il percorso volto a migliorare sempre più la qualità della propria attività legislativa, consapevole che gli strumenti di qualità della normazione sono elementi imprescindibili della funzione legislativa.

Per quanto riguarda la fase discendente del processo decisionale, il Consiglio regionale presta fin dal 2002 particolare attenzione alla valutazione delle politiche, che rappresenta un innovativo strumento per migliorare la qualità sostanziale delle decisioni ed un mezzo per contribuire a realizzare una funzione di controllo assembleare più completa, non esclusivamente inteso in senso ispettivo ma anche come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. Inoltre, risponde anche in modo responsabile e trasparente ad una sempre più pressante richiesta proveniente dalla società, di rendere conto dei risultati ottenuti con le politiche attuate.

Perciò proseguono l'esperienza a livello nazionale con il Progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) di cui il Consiglio regionale del Piemonte nel 2002 è stato uno dei quattro Consigli promotori con Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, condotto dal 2006 dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative, e il costante perseguimento degli obiettivi operativi condivisi con la Carta di Matera del 2007.

Attualmente, dunque, verificare che sia data attuazione nel migliore dei modi possibile alle leggi regionali e valutare gli effetti delle politiche promosse da queste leggi, fa ormai parte pienamente delle attività istituzionali dell'Ente, secondo anche le previsioni statutarie e regolamentari. Sotto il profilo normativo, dal 2005 il principio della valutazione delle politiche è stato introdotto nell'ordinamento regionale dall'articolo 71, comma 1, dello Statuto<sup>3</sup>. A tale principio è stata data recentemente attuazione anche dal nuovo Regolamento interno del Consiglio<sup>4</sup>, entrato in vigore nel 2010 con l'inizio della IX legislatura.

### **5.2. Il sistema di garanzia istituzionale per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche**

L'articolo 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, in attuazione dello Statuto e in conformità con gli impegni della Carta di Matera<sup>5</sup>, istituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche<sup>6</sup>. Si tratta di un organismo paritetico dedicato all'approfondimento, all'applicazione ed alla divulgazione degli strumenti di qualità della normazione e della valutazione delle politiche pubbliche. È composto da sei

---

<sup>3</sup> Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n 1 (Statuto della Regione Piemonte).

<sup>4</sup> Articoli 45 e 46 della Deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte).

<sup>5</sup> *Carta di Matera*, 2007, punto II.

<sup>6</sup> Costituito per la IX legislatura con Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 10 settembre 2010.

Consiglieri, scelti dal Presidente del Consiglio in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza ed opposizione ed è presieduto a turno, per sei mesi ciascuno, da uno dei suoi membri; dura in carica l'intera legislatura. Il componente del Comitato più anziano di età lo presiede per i primi sei mesi e i turni di presidenza successivi sono determinati nel rispetto dei criteri di anzianità e di alternanza tra maggioranza ed opposizione. Inoltre, per favorire il massimo collegamento con le commissioni consiliari permanenti è, di norma, composto in modo da rappresentare tutte le commissioni<sup>7</sup> e, in armonia con la natura paritetica, i componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale<sup>8</sup>.

Dall'insediamento fino al 31 dicembre 2011 il Comitato si è riunito 23 volte.

### **5.3. Competenze e attività del Comitato**

Il Comitato ha funzioni proprie per quanto riguarda la promozione e lo svolgimento di missioni valutative e di iniziative inerenti lo studio e la divulgazione della valutazione delle politiche e degli altri strumenti di qualità normativa. Inoltre, su impulso delle commissioni permanenti, esprime pareri in merito alla formulazione delle clausole valutative, verifica il rispetto degli obblighi informativi in esse contenuti nei confronti del Consiglio regionale e delle commissioni e cura la realizzazione di eventuali documenti di analisi delle relazioni conseguenti a clausole valutative<sup>9</sup>. L'assistenza giuridica, tecnica ed operativa per lo svolgimento di ciascuna funzione istituzionale assegnata al Comitato è fornita da un'apposita struttura, posta in staff alla Direzione Processo legislativo<sup>10</sup>.

Il Comitato svolge, dunque, una funzione di stabilizzazione e di approfondimento degli strumenti di qualità normativa e, in particolare, per la valutazione delle politiche garantisce non solo la credibilità e l'imparzialità dei processi informativi, ma regola anche la domanda di valutazione.

Coerentemente con la sua funzione istituzionale, che lo pone a tutti gli effetti come parte attiva nel sistema della valutazione regionale, il Comitato intrattiene stabili rapporti con i più importanti soggetti che a vario titolo si occupano di valutazione in Piemonte<sup>11</sup>, dai quali, nel periodo considerato, sono scaturite tre iniziative: due a carattere formativo ed una esplicativo, che hanno permesso non solo di conoscere meglio il quadro complessivo della

---

<sup>7</sup> Per quanto riguarda la legislatura in corso, ciascuna delle sei commissioni permanenti è rappresentata, a mezzo di un Presidente o Vicepresidente.

<sup>8</sup> Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 14 giugno 2010.

<sup>9</sup> Articolo 46, commi 2 e 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

<sup>10</sup> La struttura è composta da funzionari con studi e formazione specifica, acquisita, per quanto riguarda la valutazione, anche tramite le iniziative formative del progetto CAPIRe.

<sup>11</sup> In primo luogo, ad esempio, con l'Istituto di Ricerche Economico Sociali (IRES), il Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte, il Laboratorio di Politiche (LAPO) attivo presso il Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente di Torino (COREP) e l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione ed Analisi delle Politiche Pubbliche (ASVAPP).

valutazione nella Regione, ma hanno anche offerto spunti e indicazioni utili per l'utilizzo e l'approfondimento degli altri strumenti di qualità normativa. Il Comitato, parallelamente, approfondisce taluni aspetti inerenti l'attuazione e la valutazione di politiche regionali, ritenute di particolare interesse. Nel corso del 2011, ad esempio, l'attenzione è stata rivolta verso i provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti e le politiche per l'innovazione industriale e la competitività: a quest'ultima tematica è stata dedicata una seduta nella quale i funzionari dell'unità organizzativa competente hanno illustrato una nota informativa da loro curata, sugli elementi di confronto internazionale di questa politica. Per quanto concerne le missioni valutative, il Comitato ha recentemente promosso l'avvio della seconda iniziativa di approfondimento nel campo della valutazione delle politiche<sup>12</sup>, che riguarda le politiche promosse dalla Regione Piemonte a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel sistema produttivo.

Particolare attenzione è prestata anche ai rapporti con l'esecutivo, in primo luogo per quanto riguarda gli esiti delle clausole valutative inserite nelle leggi regionali. Questo ha fatto sì che, dall'insediamento del Comitato, siano pervenute ben 15 relazioni contenenti le informazioni oggetto dei quesiti valutativi posti con le clausole, su un totale complessivo di 32. Le relazioni sono presentate nelle competenti commissioni permanenti accompagnate da un'apposita scheda di lettura ed in molti casi esse sono oggetto di esame specifico. Di seguito, il quadro riassuntivo delle 15 relazioni pervenute nel periodo maggio 2010-31 dicembre 2011:

<b>Legge regionale</b>	<b>Numero relazioni nel periodo</b>
Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)"	1
Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 "Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni"	1
Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)"	1

<sup>12</sup> La prima, riguardante l'attuazione delle politiche promosse dalle leggi regionali inerenti la tutela della salute mentale in Piemonte, si è conclusa nel 2009 ed è stata svolta da due strutture dell'Università degli studi di Torino. Anche in tal caso l'unità organizzativa "valutazione delle politiche pubbliche e qualità della normazione", posta in staff alla direzione Processo Legislativo, ha costituito il raccordo tra le attività di ricerca e le competenti strutture dell'esecutivo, realizzando inoltre la stesura delle parti attinenti la legislazione in materia e la sua evoluzione storica.

<b>Legge regionale</b>	<b>Numero relazioni nel periodo</b>
Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 "(Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione)"	1
Legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"	1
Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"	1
Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi"	2
Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte"	1
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20 "Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale"	1
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000"	1
Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"	1
Legge regionale 6 giugno 2007, n. 14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'"	1
Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"	1

<b>Legge regionale</b>	<b>Numero relazioni nel periodo</b>
Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"	1

#### **5.4. Le Clausole Valutative**

Al 31 dicembre 2011, le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono 36<sup>13</sup>, sintetizzate nello schema seguente:

	<b>Legge regionale</b>	<b>Articolo</b>
1	Legge regionale 2 luglio 2003, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale)"	4
2	Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 "Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni"	8
3	Legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 "Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV)"	7
4	Legge regionale 19 luglio 2004, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)"	11
5	Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione delle legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina)"	13
6	Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 "(Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione)"	17
7	Legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive"	14
8	Legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta"	3
9	Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15 "Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi"	7

<sup>13</sup> Naturalmente, vi sono molte altre norme regionali che prevedono un generico obbligo di rendicontazione al Consiglio ma che non contengono gli elementi ritenuti essenziali delle clausole valutative.

	<b>Legge regionale</b>	<b>Articolo</b>
10	Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 "Istituzione del Centro di documentazione nell'area della 'Benedicta' nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo"	3
11	Legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"	7
12	Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 "Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione"	11
13	Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 "Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi"	3
14	Legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 "Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte"	7
15	Legge regionale 24 maggio 2006, n. 20 "Attuazione di iniziative finalizzate al rilancio dell'attività convegnistica e congressuale"	7
16	Legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 "Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico"	4
17	Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000"	8
18	Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 34 "Iniziativa a sostegno dello sviluppo del turismo religioso"	4
19	Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"	5
20	Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia".	24
21	Legge regionale 6 giugno 2007, n. 14 "Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'"	11
22	Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21 "Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti"	6
23	Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa"	34
24	Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti"	5
25	Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 "Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-	16

	<b>Legge regionale</b>	<b>Articolo</b>
	enologici, le strade del vino)"	
26	Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto"	18
27	Legge regionale 28 novembre 2008, n. 31 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese"	12
28	Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro"	62
29	Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica"	51
30	Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"	42
31	Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere"	12
32	Legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte"	10
33	Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 "Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio"	11
34	Legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 "Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti"	13
35	Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 "Norme in materia di edilizia sociale"	56
36	Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 "Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali"	7

Per quel che riguarda, invece, l'introduzione di clausole valutative nei testi di legge, esse sono progettate dai funzionari dell'unità organizzativa in capo allo staff di Direzione con il supporto del Settore Commissioni consiliari e inserite dopo un confronto con le strutture della Giunta regionale competenti per materia. Da maggio 2010 al 31 dicembre 2011 non vi sono leggi regionali approvate che contengano al loro interno una clausola valutativa. Questa contrazione, anche alla luce di un costante e soddisfacente sviluppo nel passato, può essere interpretata positivamente quale indice di piena consapevolezza di questo strumento di avvio del processo di valutazione e del pericolo di banalizzazione che deriverebbe dal suo sovrautilizzo.

## 6. Partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea

Lo Statuto della Regione Piemonte dà ampio rilievo alle "tematiche" europee a partire dal Preambolo e dall'articolo 1 che afferma l'autonomia della Regione " nel quadro dei principi dell'Unione europea".

In particolare, vi sono due articoli dedicati ai rapporti internazionali e con l'Unione europea, l'articolo 15 comma 1, e l'articolo 42. L'articolo 15 riconosce i principi relativi alla **fase ascendente** del diritto Comunitario (partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi Comunitari) ed alla **fase discendente** (attuazione ed esecuzione degli accordi Comunitari) ed inoltre stabilisce che: "La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza".

L'articolo 42 è dedicato espressamente alla fase discendente del processo decisionale e prevede una sessione Comunitaria espressamente dedicata appunto alla cd legge Comunitaria regionale, con cui la Regione sceglie di adeguare periodicamente la propria normativa all'ordinamento Comunitario.

Attualmente, non sono state approvate né leggi Comunitarie né leggi regionali relative alla disciplina delle procedure interne dei rapporti tra Consiglio e Giunta per realizzare la partecipazione regionale nella fase ascendente.

Anche il Regolamento interno del Consiglio dedica attenzione alla materia al capo XIII (Rapporti con l'Unione europea e con il Consiglio delle Autonomie Locali). L'articolo 116 detta alcune norme di organizzazione interna del Consiglio dedicate alla **partecipazione del Consiglio regionale alla fase ascendente del processo decisionale europeo. Esso** prevede che **la Commissione permanente competente in materia di politiche Comunitarie**, (la Prima Commissione), esamini i progetti e gli atti Comunitari trasmessi al Consiglio regionale dalla **Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali** e riferisca al Consiglio che li esamina nel rispetto dei tempi indicati dalla legge" (art. 116, comma 3, regolamento consiliare).

Merita di essere ricordato che il Consiglio regionale del Piemonte, in data 27 settembre 2011, ha svolto una seduta straordinaria dedicata ad affrontare la posizione della Regione nell'ambito della definizione delle politiche di coesione.

Il principale argomento sollevato nel corso del dibattito consiliare è stata l'attenzione da riservare alle varie forme di utilizzo dei fondi Comunitari, con particolare riferimento all'opportunità di garantire l'integrità delle risorse regionalizzate anche in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità da parte del Governo nazionale.

In tale sede si è altresì auspicato un ampio coinvolgimento del Consiglio regionale nelle iniziative che la Giunta intende assumere in materia di politiche Comunitarie e si è proposta la possibilità di prevedere sessioni tematiche periodiche interamente dedicate all'argomento.

Altro elemento di particolare rilevanza nel corso del dibattito consiliare è stata la necessità di formalizzare procedure che consentano di dare concreta efficacia allo strumento definito “early warning” (allerta precoce)<sup>14</sup>, al fine di esprimere pareri motivati nei confronti di atti potenzialmente lesivi del principio di sussidiarietà.

A corollario del dibattito sono stati presentati due atti d’indirizzo.

Una prima mozione, sottoscritta da alcuni Presidenti di Gruppi dell'opposizione<sup>15</sup>, impegnava la Giunta regionale ad assumere con urgenza gli indirizzi utili alla predisposizione degli strumenti di programmazione regionale, coinvolgendo il sistema delle autonomie locali nella definizione dei progetti di governance e prevedendo adeguate forme di Comunicazione al Consiglio regionale attraverso la definizione di almeno due sedute all’anno dedicate alla tematica. La mozione inoltre impegnava il Consiglio regionale stesso a definire le procedure di esercizio della procedura di “allerta precoce”.

Il secondo atto consiste in un ordine del giorno, sottoscritto da alcuni Consiglieri di maggioranza<sup>16</sup>, che impegna la Giunta regionale a portare all’attenzione del Consiglio le Linee guida presenti nei regolamenti della programmazione 2014-2020.

Merita altresì di essere ricordato che il Consiglio regionale del Piemonte aderisce alla rete di monitoraggio della sussidiarietà, iniziativa avviata fin dall’anno 2007 dal Comitato delle Regioni<sup>17</sup> al fine di consentire ai diversi livelli di governo territoriale di partecipare attivamente al processo normativo Comunitario e portare le proprie istanze a livello dell'Unione europea. Attraverso la rete di monitoraggio della sussidiarietà le Regioni, le città ed ogni altra collettività territoriale possono partecipare attivamente al processo normativo Comunitario e portare le proprie istanze a livello dell'Unione europea, principalmente attraverso la compilazione di appositi questionari dedicati a verificare l’impatto territoriale delle politiche Comunitarie.

---

14 Si ricorda che la procedura denominata “early warning” è disciplinata dall’articolo 6 del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità annesso al Trattato di Lisbona ( entrato in vigore dal dicembre 2009). L’articolo prevede in primo luogo che ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti possa, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo europeo, inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che esponga le ragioni per le quali ritenga che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Con tale procedura si può anche arrivare ad ottenere un riesame della proposta legislativa e perfino un suo eventuale ritiro da parte del Consiglio e del Parlamento europeo (artt. 6 e 7 del Protocollo sull’applicazione del principio di sussidiarietà). L’articolo 6 prevede anche che ciascun parlamento nazionale o ciascuna camera possa consultare, all’occorrenza, i parlamenti regionali con poteri legislativi

<sup>15</sup> **Mozione n. 505** “La futura politica di coesione. Programmi Comunitari nazionali regionali. Strategia Europa 2020: impegni del Consiglio regionale del Piemonte” presentata dai Consiglieri Bresso, Stara, Reschigna, Artesio, Buquicchio

<sup>16</sup> **Ordine del giorno n. 506** “Nuove linee guida per il rilancio delle imprese e per una maggior coesione sociale” presentato dai Consiglieri Vignale, Pedrale, Carossa, Botta Marco, Motta Massimiliano

<sup>17</sup> Il Comitato delle Regioni, istituito nel 1992 dal Trattato sull’Unione europea, è un organo consultivo costituito da rappresentanti degli enti locali e regionali d’Europa. Ha sede a Bruxelles, ed è composto da 344 membri, rappresentanti gli enti regionali e locali. Il ruolo fondamentale del Comitato è garantire, attraverso la formulazione di pareri sulle proposte della Commissione, che le rappresentanze locali e regionali abbiano voce in capitolo nel processo decisionale dell’Unione Europea e che siano rispettate le identità e prerogative regionali e locali.

Il Consiglio regionale del Piemonte è altresì membro della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee (CALRE), organismo che riunisce settantaquattro Presidenti delle Assemblee Legislative Regionali Europee.

Attraverso il proprio Presidente, infine, il Consiglio regionale del Piemonte partecipa al Comitato paritetico per il raccordo e lo scambio di esperienze fra Assemblee legislative<sup>18</sup> ed il Presidente del Consiglio regionale è altresì Presidente della Federazione regionale piemontese dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE).

È innegabile che il riconoscimento, ma anche e soprattutto l'effettiva partecipazione delle Assemblee regionali al processo decisionale europeo passi attraverso il potenziamento di qualsiasi forma di raccordo e di coordinamento sicuramente a livello politico ma anche amministrativo-organizzativo.

Anche sul fronte delle procedure interne con cui ciascuna Assemblea dà corso al suo ruolo nella fase ascendente del processo decisionale europeo infatti vi posso essere spunti di miglioramento. Ad esempio, per il Consiglio regionale del Piemonte è essenziale sviluppare nel dettaglio una procedura di raccordo e coordinamento per la concreta applicazione del dettato dell'articolo 116 comma 3 del Regolamento interno. Questo ed altri punti potrebbero essere disciplinati con una legge regionale che regolamenti le procedure interne ed i rapporti tra Consiglio e Giunta per realizzare la partecipazione regionale nella fase ascendente, via già percorsa da alcune Regioni.

È opportuno sottolineare che su tali fronti sono da tempo allo studio soluzioni che dovranno al più presto tradursi in proposte normative ed operative.

---

<sup>18</sup> Il Comitato paritetico per il raccordo e lo scambio di esperienze fra Assemblee legislative è un organismo interparlamentare creato nel 2007 con la firma di un Protocollo di intesa fra il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il Comitato costituisce uno strumento di raccordo e cura lo scambio di esperienze fra le Assemblee legislative sui temi istituzionali di Comune interesse, relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo e alla collaborazione tra le rispettive amministrazioni di supporto e ai metodi della legislazione.

## **7. Il Consiglio delle Autonomie locali**

### **7.1. Premessa**

In Piemonte, il Consiglio delle Autonomie locali, organo previsto dalla Costituzione e dallo Statuto e disciplinato dalla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30, si è insediato il 19 settembre 2011 e ha iniziato la propria attività il 3 ottobre, seduta nel quale sono stati eletti i membri dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre segretari.

La legge prevedeva un elettorato di circa 3700 elettori (Sindaci dei Comuni del Piemonte, presidenti di Comunità montane e collinari, due Consiglieri per ogni Comune, uno di maggioranza ed uno di opposizione), peraltro già ridotto rispetto agli iniziali 18.000 amministratori circa (Sindaci dei Comuni del Piemonte, Consiglieri comunali e Provinciali, presidenti delle Comunità montane e collinari)<sup>19</sup>.

Con la l.r. n. 8/2011 è stata introdotta una norma transitoria che ha consentito, in sede di prima applicazione, un rapido insediamento del CAL, senza peraltro alcun onere a carico del Consiglio regionale.

Tale legge di modifica ha, infatti, disposto l'elezione dei soli presidenti di Comunità montane e collinari (trattandosi di assemblee più ridotte dal punto di vista numerico, in quanto sono 35 le Comunità collinari e 22 le Comunità montane) e introdotto un procedimento di designazione dei rappresentanti dei Comuni da parte delle associazioni piemontesi rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega delle Autonomie locali e UNCEM.

Tali designazioni sono avvenute nel rispetto delle categorie dei Comuni indicati dalla legge (Comuni non montani e montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Comuni non montani e montani con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti).

Il procedimento di costruzione del CAL è avvenuto nel mese di luglio con la costituzione delle due assemblee nell'ambito delle quali sono stati eletti i 5 presidenti delle Comunità montane e i 2 presidenti delle Comunità collinari.

I 33 rappresentanti dei Comuni sono stati invece designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o loro delegati, delle associazioni regionali e sono stati scelti tra Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali in carica. Ciascun Presidente, in apertura della seduta, ha presentato un elenco, di non meno di quattordici e non più di trentatré candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.

---

<sup>19</sup> Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 30/2006 prima della modifica recava: "*Sono elettori i Sindaci dei Comuni del Piemonte, i Consiglieri comunali e Provinciali e i presidenti delle Comunità montane e collinari*". La prima legge di modifica, la n. 27/2008, ha poi disposto che "*Sono elettori i Sindaci dei Comuni del Piemonte, i presidenti delle Comunità montane e collinari, due Consiglieri per ogni Comune, uno di maggioranza e uno di opposizione*".

Sono state anche predisposte, sulla base dei voti ottenuti dai candidati, le graduatorie relative ad ogni categoria, ai fini della surroga dei componenti decaduti<sup>20</sup>.

Oltre ai componenti eletti o designati, fanno parte del CAL, in qualità di membri di diritto, anche i presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

Complessivamente i componenti sono 61.

Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta nonché i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

Su invito del Presidente del CAL e, nei casi in cui siano all'esame dell'Assemblea leggi e provvedimenti su materie di specifico interesse, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte, un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino, un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale, un rappresentante del Politecnico ed un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

Dall'insediamento fino al 31 dicembre 2011, si sono svolte 6 sedute dell'Assemblea e 6 sedute dell'Ufficio di Presidenza.

## **7.2. Attività del Consiglio delle Autonomie locali**

Il Consiglio delle Autonomie locali<sup>21</sup> esprime pareri obbligatori sull'attività legislativa ed amministrativa relativa agli enti locali (non soltanto del Consiglio ma anche della Giunta), nonché sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

---

<sup>20</sup> La decadenza può avvenire, ai sensi della l.r. 30/2006, per perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale o a in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

<sup>21</sup> L'art. 11 della l.r. 30/2006 dispone che:

*“1. Il CAL esprime parere obbligatorio:*

*a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;*

*b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;*

*c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;*

*d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.*

*2. Le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale sono inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa.*

*3. Il CAL esercita inoltre le seguenti funzioni:*

*a) esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio regionale;*

*b) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;*

*c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;*

*d) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;*

*e) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;*

*f) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).”*

Esercita quindi una funzione consultiva nell'ambito del procedimento di formazione della legge regionale, in quanto esprime pareri al Consiglio regionale durante l'esame dei provvedimenti in commissione e, per quanto riguarda le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale, prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa.

L'Assemblea delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'organo regionale competente (Consiglio o Giunta) che può disattendere un eventuale parere negativo con motivazione espressa.

L'organizzazione dei lavori è demandata al regolamento interno che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della l.r. 30/2006, deve disciplinare "le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori".

L'Assemblea del CAL ha esaminato e iniziato la votazione di una proposta di regolamento predisposta dall'Ufficio di Presidenza (che dovrà essere adottato a maggioranza assoluta).

Il nodo principale concerne l'assetto delle ripartizioni delle competenze tra Assemblea ed Ufficio di Presidenza nonché la costituzione di commissioni presiedute dai componenti dell'Ufficio di Presidenza per l'istruttoria al fine della predisposizione dei pareri.

Contestualmente alla definizione del modello organizzativo da adottare, l'attività del CAL è stata da subito interessata da richieste di parere su provvedimenti significativi per le ricadute sul sistema degli enti locali e della Regione.

Nei mesi da ottobre a dicembre 2011 sono stati infatti sottoposti al suo esame i disegni di legge relativi alla legge finanziaria, al bilancio pluriennale e il disegno di legge recante nuove disposizioni in materia sanitaria.

Le richieste di parere hanno anche avuto come oggetto le deliberazioni relative al Patto di stabilità, l'approvazione del nuovo Piano sociosanitario regionale 2011-2015 e due proposte di regolamento (relative al patrimonio escursionistico ed alla regolamentazione della pesca).

L'Ufficio di Presidenza ha svolto un ruolo di istruttoria nella redazione delle proposte di parere e nell'approfondimento delle questioni, avvalendosi, in particolare, del supporto tecnico, oltre che degli uffici consiliari, anche delle associazioni rappresentative degli enti locali e ha sottoposto all'Assemblea proposte di deliberazione.

Come già ricordato, il parere del CAL dovrebbe essere espresso entro trenta giorni della richiesta.

Per quanto attiene ai pareri relativi al Patto di stabilità ed alle due proposte di regolamento della Giunta, i termini sono state rispettati e il CAL si è espresso nel merito.

In particolare sulle due deliberazioni relative al Patto di stabilità il parere è stato favorevole. Sulle proposte di regolamento, l'Assemblea ha espresso parere favorevole con osservazioni in un caso (patrimonio escursionistico) e parere favorevole allegando le osservazioni delle associazioni ANCI e UPP nell'altro caso (regolamentazione della pesca).

Per gli altri casi di richiesta di parere, l'Assemblea non si è espressa entro i trenta giorni, tuttavia, la decorrenza del termine è stata una scelta consapevole per mancanza degli elementi o per la complessità della materia. In seguito, però, l'Assemblea ha comunque ritenuto di approvare, in proposito, osservazioni con raccomandazioni alla Giunta ed al Consiglio regionale.

Oltre a quella consultiva, un'altra attività che il CAL ha da subito esercitato è quella di proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato invasive delle competenze degli enti locali.

Tale competenza, oltre che essere prevista dall'art. 11 della l.r. 30/2006, è disposta anche dall'art. 32<sup>22</sup> della legge n. 87/1953 (come modificato dalla legge n. 131/2003) sul funzionamento della Corte Costituzionale.

Una prima richiesta votata dall'Assemblea riguardava la proposizione della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 16 del d.l. 138/2011 "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*", relativo all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali per i Comuni sotto i 1000 abitanti attraverso l'unione di Comuni. La Giunta regionale ha ritenuto di non dar corso all'impugnativa dovendo adempiere al diverso impegno richiesto dal Consiglio regionale, con ordine del giorno, di porre in essere tutte le iniziative utili a fornire ai Comuni ulteriori strumenti per la gestione associata nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Un'altra richiesta, invece, ha riguardato la proposizione della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 14-21, del d.l. 201/2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", relativa all'abolizione delle Province; quest'ultima ha avuto seguito in quanto è stata proposta la questione di illegittimità innanzi alla Corte Costituzionale da parte della Regione Piemonte.

Un'ultima attività attiene ai rapporti con la Corte dei Conti. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003, Comuni e Province devono, infatti, formulare le richieste di pareri in materia di contabilità pubblica alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti tramite il Consiglio delle Autonomie locali, ove istituito. In tal senso le richieste sono indirizzate alla Corte dei Conti per il tramite del CAL, il quale provvede a svolgere un primo esame sulla ricevibilità delle richieste verificando la legittimazione del soggetto richiedente e l'ambito di competenze della richiesta stessa e, successivamente, a trasmetterle alla Corte dei Conti.

Rilevante, fin dall'inizio, è stata tale attività, in quanto, dalla data di insediamento alla fine dell'anno 2011, sono pervenute otto richieste di parere da parte dei Comuni sulle quali la Corte si è già espressa con proprie deliberazioni<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> L'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 recita: "*La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte Costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato*".

<sup>23</sup> Al fine di ampliare la visibilità e la trasparenza dell'attività del CAL, tutte le deliberazioni, i pareri e le osservazioni, unitamente alla legislazione di riferimento e ad ulteriori strumenti che possono essere utili per i Comuni, quali i pareri resi dalla Corte dei Conti e

## **8. Partecipazione di genere**

### **8.1. Premessa**

Le Consigliere regionali elette nella IX Legislatura sono 12 su 60 e rappresentano il 20% del totale. Una Consigliera si è dimessa, all'inizio della legislatura, per assumere la carica di Assessore regionale e pertanto, ad oggi, sono 11 su 60, ovvero il 18,3%.

Tale dato, inserito nell'ambito di tutte le legislature piemontesi, costituisce il valore massimo raggiunto. Infatti, come risulta da quanto sotto riportato, dopo un'iniziale crescita dalla I alla V legislatura, vi è stata una sostanziale stabilità o addirittura un lieve calo della presenza di genere nel corso della VII e della VIII legislatura (dal 16,66% al 15%).

### ***Donne elette al Consiglio Regionale del Piemonte***

#### **IX legislatura (dal 2010 al 2011)**

Totale Consiglieri 60 (100 %)

#### **Totale elette 12 (20 %) così distribuite:**

Popolo Della Libertà	n. 5 (una Consigliera si è dimessa all'inizio della legislatura, in data 28 luglio 2010) per assumere la carica di Assessore regionale).
Lega Nord Bossi	n. 1
Partito Democratico	n. 3
Per La Federazione - Sinistra Europea	n. 1
Sinistra Ecologia Libertà Con Vendola	n. 1
Uniti Per Bresso	n. 1

#### **VIII legislatura (dal 2005 al 2010)**

Totale Consiglieri 63 (100 %)

#### **Totale elette 9 (15 %) così distribuite:**

Lista regionale "L'unione per Bresso"	n. 5 (tra cui la Presidente della Giunta regionale)
Forza Italia	n. 2
Rifondazione Comunista	n. 1
D.S	n. 1 (la Consigliera si è dimessa all'inizio della legislatura per assumere la carica di Assessore regionale).

#### **VII Legislatura (dal 2000 al 2005)**

Totale Consiglieri 60 (100 %)

#### **Totale elette 8 (13,33 %) così distribuite**

Forza Italia	n. 3
Lista regionale "Per il Piemonte"	n. 1
Alleanza Nazionale	n. 1 (in carica dal 12.7.2001)
DS	n. 2

---

le indicazioni per una corretta formulazione delle richieste, sono saranno inserite sul sito internet del Consiglio regionale, alla sezione CAL, in fase di costruzione.

Lista regionale "Livia Turco per il Piemonte" n. 1 (seggio attribuito ai sensi dell'articolo 5, leg. Cost. 1/99 al candidato Presidente della Giunta non eletto) La Consigliera si dimette e viene surrogata il 19.06.2000

### **VI Legislatura (dal 1995 al 2000)**

Totale Consiglieri 60 (100 %)

#### **Totale elette 10 (16,66 %) così distribuite**

Lista regionale "Forza Italia-Polo popolare-AN)	n. 4
PDS	n. 3
Forza Italia	n. 1
Verdi	n. 1 (in carica dal 9.9.1999)
Patto dei Democratici	n. 1

### **V legislatura (dal 1990 al 1995)**

Totale Consiglieri 60 (100 %)

#### **Totale elette 10 (16,66 %) così distribuite**

Democrazia Cristiana	n. 1
Antiproibizionista	n. 1 (la Consigliera si è dimessa il 25.7.1990)
Partito Comunista Italiano	n. 3
Partito Pensionati	n. 2 (una Consigliera dall'inizio legislatura fino al 2.2.94 (sospesa dalla carica), poi surrogata da un'altra Consigliera)
Lista Verde Sole Che Ride	n. 2 (una Consigliera dall'inizio legislatura fino al 2.2.94, poi surrogata da un'altra Consigliera)
Piemont	n. 1
Partito Repubblicano Italiano	n. 1
Partito Socialista Italiano	n. 1

### **IV legislatura (dal 1985 al 1990)**

Totale Consiglieri 60 (100 %)

#### **Totale elette 9 (15 %) così distribuite:**

Democrazia Cristiana	n. 2
Partito Comunista Italiano	n. 4 (una Consigliera si è dimessa l'8.5.1987)
Partito Socialista Italiano	n. 1
Movimento Sociale -Dn	n. 1
Partito Repubblicano Italiano	n. 1

### **III legislatura (dal 1980 al 1985)**

Totale Consiglieri 60 (100 %)

#### **Totale elette 8 (13,33 %) così distribuite:**

Democrazia Cristiana	n. 2
Partito Comunista Italiano	n. 4 (una Consigliera in carica dal 10.5.1983)
Partito Socialista Italiano	n. 1
Partito Repubblicano Italiano	n. 1

## **II legislatura (dal 1975 al 1980)**

Totale Consiglieri 60 (100 %)

### **Totale elette 7 (11,66 %) così distribuite:**

Democrazia Cristiana n. 2 (una Consigliera si è dimessa il 9.4.79)  
Partito Comunista Italiano n. 4 (una Consigliera in carica dal 6.5.76)  
Partito Repubblicano Italiano n. 1 (in carica dall'8.5.76)

## **I legislatura (dal 1970 al 1975)**

Totale Consiglieri 50 (100 %)

### **Totale elette 4 (8 %) così distribuite:**

Democrazia Cristiana n. 2  
Partito Comunista Italiano n. 2 (una Consigliera è stata in carica dal 9.3.72 al 30.3.72)

## **8.2. Attività istituzionale svolta dalle Consigliere**

Con particolare riguardo **all'attività istituzionale svolta dalle Consigliere regionali** nella IX Legislatura, sono state predisposte delle tabelle che riportano i dati inerenti i seguenti periodi: anno 2010, anno 2011 e il totale di Legislatura al 31/12/2011.

Nelle *tabelle 1a, 1b e 1c* si sono rilevati i dati relativi alla:

- presentazione di proposte di legge<sup>24</sup>
- presentazione di atti di sindacato ispettivo
- presentazione di atti di indirizzo

### **Attività istituzionale IX Legislatura: analisi di genere**

**Tabella 1a (Periodo dall' inizio legislatura al 31/12/2010)**

N. Consiglieri totale <b>60 (100%)</b>	N. Consigliere <b>12 (20%)</b>
N. p.d.l. presentate totale nel 2010 <b>92 (100%)</b> di cui <b>4</b> divenute leggi nel 2010 e <b>5</b> divenute leggi nel 2011	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2010 <b>64 (69,56%)</b> Di cui come 1° firmatario: <b>35 (38,04%)</b>
N. mozioni/ordini del giorno nel 2010 mozioni <b>13</b> ; o.d.g. <b>174</b> <b>Tot. 187 (100%)</b>	N. mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nel 2010 mozioni <b>11</b> ; o.d.g. <b>119</b> <b>Tot. 130 (69,5%)</b> <b>Di cui come 1° firmatario:</b> mozioni <b>2</b> ; o.d.g. <b>39</b> Tot. 41(21,9%)
N. interrogazioni/interpellanze nel 2010 interrogazioni <b>314</b> ; interpellanze <b>27</b> <b>Tot. 341 (100%)</b>	N. interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2010 Interrogazioni <b>157</b> ; interpellanze <b>9</b>

<sup>24</sup> N.B.: le p.d.l. per loro natura hanno una pluralità di sottoscrittori: in questa indagine si conteggiano le p.d.l. sottoscritte da almeno una (o più) Consigliera. Idem dicasi per gli altri atti censiti.

	<p style="text-align: right;"><b>Tot. 166 (48,7%)</b></p> <p>Di cui come 1° firmatario: interrogazioni <b>129</b>; interpellanze <b>5</b> <b>Tot. 134 (39,3%)</b></p>
--	---

**Tabella 1b (Periodo dall' 01/01/2011 al 31/12/2011)**

N. Consiglieri totale	<b>60 (100%)</b>	N. Consigliere	<b>12 (20%)</b>
N. p.d.l. totale presentate nel 2011	<b>87 (100%)</b>	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2011	<b>37 (42,52%)</b>
di cui <b>5</b> divenute leggi nel 2011		Di cui come 1° firmatario:	<b>10 (11,49%)</b>
N. mozioni/ordini del giorno nel 2011		N. mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nel 2011	
mozioni <b>67</b> ; O.d.g. <b>348</b>		Mozioni <b>55</b> ; O.d.g. <b>159</b>	
<b>Tot. 415 (100%)</b>		<b>Tot. 214 (51,5 %)</b>	
		<b>Di cui come 1° firmatario:</b>	
		Mozioni <b>14</b> ; O.d.g. <b>58</b>	
		Tot. 72 (17,3%)	
N. interrogazioni/interpellanze nel 2011		N. interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nel 2011	
interrogazioni <b>550</b> ; interpellanze <b>10</b>		Interrogazioni <b>231</b> ; Interpellanze <b>5</b>	
<b>Tot. 560 (100%)</b>		<b>Tot. 236 (42,1%)</b>	
		Di cui come 1° firmatario:	
		interrogazioni <b>163</b> interpellanze <b>2</b>	
		<b>Tot. 165 (29,5%)</b>	


**Tabella 1c (Periodo dall' inizio legislatura al 31/12/2011)**

N. Consiglieri totale	<b>60 (100%)</b>	N. Consigliere	<b>12 (20%)</b>
N. p.d.l. nella IX Legislatura	<b>179 (100%)</b>	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura	<b>101 (56,42%)</b>
di cui <b>14</b> divenute leggi		Di cui come 1° firmatario:	<b>45 (25,13%)</b>
N. mozioni/ordini del giorno nella IX Legislatura		N. mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera nella IX Legislatura	
Mozioni <b>80</b> ; O.d.g. <b>522</b>		Mozioni <b>66</b> ; O.d.g. <b>278</b>	
<b>Tot. 602 (100%)</b>		<b>Tot. 344 (57,1%)</b>	
		<b>Di cui come 1° firmatario:</b>	
		Mozioni <b>16</b> ; O.d.g. <b>97</b>	
		<b>Tot. 113 (18,8%)</b>	
N. interrogazioni/interpellanze nella IX Legislatura		N. Interrogazioni e interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera nella IX Legislatura	
interrogazioni <b>864</b> ; interpellanze <b>37</b>		interrogazioni <b>388</b> ; interpellanze <b>14</b>	
<b>Tot. 901(100%)</b>		<b>Tot. 402 (44,6%)</b>	
		Di cui come 1° firmatario:	
		interrogazioni <b>292</b> ; interpellanze <b>7</b>	
		<b>Tot. 299 (33,2%)</b>	

Nelle tabelle seguenti 1d, 1d1 e 1d2 sono, invece, stati riassunti i dati relativi alla presentazione di proposte di legge, di atti di sindacato ispettivo e di atti di indirizzo divisi per tipo di atto e per gli anni che compongono la IX Legislatura fino al 31/12/2011.


**Tabella 1d Numero di proposte di legge per anno della IX Legislatura**

Anno	N. p.d.l. totali	N. p.d.l. sottoscritte da almeno una Consigliera	N. p.d.l. con 1° firmatario una Consigliera
Anno 2010	92 (100%)	64 (69,56%)	35 (38,04%)
Anno 2011	87 (100%)	37 (42,52%)	10 (11,49%)
<b>IX Legisl.</b>	<b>179 (100%)</b>	<b>101 (56,42%)</b>	<b>45 (25,13%)</b>




**Tabella 1d1 Numero di mozioni e ordini del giorno per anno della IX Legislatura**

Anno	Tipo atto	Numero atti per tipo e per anno	Numero atti per anno	Numero e tipo atti sottoscritti da almeno una Consigliera	Numero atti sottoscritti da almeno una Consigliera
2010	Mozione	13	187 (100%)	<b>11 di cui 1° firmatario 2</b>	130 (69,5%) di cui 1° firmatario 41 (21,9%)
	OdG	174		119 di cui 1° firmatario 39	
2011	Mozione	67	415 (100%)	55 di cui 1° firmatario 14	214 (51,5%) di cui 1° firmatario 72 (17,3%)
	OdG	348		159 di cui 1° firmatario 58	
<b>IX Legislatura</b>		<b>602</b>	<b>602 (100%)</b>	<b>344 di cui 1° firmatario 113</b>	<b>344 (57,1%) di cui 1° firmatario 113 (18,8%)</b>



**Tabella 1d2 Numero di interpellanze e interrogazioni per anno della IX Legislatura**

Anno	Tipo atto	Numero atti per tipo e per anno	Numero atti per anno	Numero e tipo atti sottoscritti da almeno una Consigliera	Numero atti sottoscritti da almeno una Consigliera
2010	interpellanze	27	341(100%)	9 di cui 1° firmatario 5	166 (48,7%) di cui 1° firmatario 134 (39,3%)
	interrogazioni	314		157 di cui 1° firmatario 129	
2011	interpellanze	10	560 (100%)	5 di cui 1° firmatario 2	236 (42,1%) di cui 1° firmatario 165 (29,5%)
	interrogazioni	550		231 di cui 1° firmatario 163	
<b>VIII Legislatura</b>		<b>901</b>	<b>901 (100%)</b>	<b>402 di cui 1° firmatario 299</b>	<b>402 (44,6%) di cui 1° firmatario 299 (33,2%)</b>



Analizzando le tabelle sopra riportate, nell'arco della IX legislatura fino al 31/12/2011, su un totale di 179 proposte di legge presentate, 14 sono diventate leggi regionali; le proposte di legge sottoscritte da almeno una Consigliera sono 101, il 56,42% del totale e in 45 casi almeno una Consigliera è "primo firmatario" (44,55% di 101) ovvero il 25,13% del totale generale.

Le leggi regionali della IX Legislatura fino al 31/12/2011 sono 41, quelle originate da proposte di legge, sottoscritte da almeno una Consigliera, sono 8 su un totale di legislatura di 14.

Il 2010 è difficilmente comparabile in quanto una parte è riferita alla precedente legislatura. Nel 2011, sul totale di 87 proposte di legge presentate, quelle sottoscritte da almeno una Consigliera sono 37 (il 42,52% del totale) e di queste 10 hanno una Consigliera come "primo firmatario" (il 27% di 37) ovvero l'11,49 % del totale generale del 2011.

Dall'analisi dei dati disaggregati per anno, della IX Legislatura (*tabella 1d*), si può notare che:

- nel 2010 vi è un numero totale di proposte di legge presentate superiore al 2011 (pur in un arco temporale minore);

- un alto numero di proposte di legge sottoscritte da almeno una Consigliera;
- un altrettanto alto numero di casi in cui il primo firmatario è una Consigliera.

Questi dati possono, probabilmente, essere spiegati con il cambio di legislatura e di maggioranza politica.

Sui dati generali della IX Legislatura al 31/12/2011 riguardanti l'attività legislativa si può rilevare che le 12 (ora 11) Consigliere, ossia il 20% dei 60 Consiglieri, hanno sottoscritto 101 proposte di legge, ovvero il 56,42% del totale, pari a 179; mentre, delle 14 leggi regionali della IX Legislatura originate da proposte di legge, ben 8, ossia il 57,14% del totale è sottoscritta da almeno una Consigliera.

Per quanto riguarda la presentazione di atti di sindacato ispettivo, su un totale di 602 atti presentati (divisi in 80 mozioni e 522 o.d.g.), 344 sono sottoscritti da almeno una Consigliera (divisi in 66 mozioni e 278 o.d.g.), ovvero il 57,1%. Tra questi 113 atti (divisi in 16 mozioni e 97 o.d.g.) hanno una Consigliera come primo firmatario, ovvero il 18,8% del totale.

Con riferimento, invece, alla presentazione di atti di indirizzo, su un totale di 901 atti presentati nel corso della legislatura (divisi in 864 interrogazioni e 37 interpellanze), 402 sono sottoscritti da almeno una Consigliera (divisi in 388 interrogazioni e 14 interpellanze), ovvero il 44,6%. Tra questi, 299 atti (divisi in 292 interrogazioni e 7 interpellanze) hanno una Consigliera come primo firmatario, ovvero il 33,2% del totale.

Le materie verso le quali si manifesta un maggiore interesse delle Consigliere risultano essere, per le proposte di legge presentate nella IX Legislatura, sanità, cultura, organizzazione regionale ed assistenza e sicurezza sociale.

Per quanto riguarda le leggi le materie di maggiore interesse sono lavoro - movimenti migratori e partecipazione - informazione.

Le materie sulle quali sono intervenuti atti di sindacato ispettivo hanno affrontato problemi generali, problemi istituzionali, rapporti con lo Stato e lavoro, movimenti migratori.

Infine, per gli atti di indirizzo le materie di maggiore interesse sono sanità e lavoro - movimenti migratori.

Tabella 2a. Attività legislativa IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero progetti di legge sottoscritti da almeno una Consigliera divisi per anno).

MATERIE	2010		2011		IX			
	1° Fir.	Tot.	1° Fir.	Tot.	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	1	1	1	1	2	4,44	2	1,98
Assistenza e sicurezza sociale	4	4	4	5	8	17,78	9	8,91
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	1	2	0	2	1	2,22	4	3,96
Caccia - Pesca	0	1	0	1	0	0	2	1,98
Cultura	4	10	1	4	5	11,11	14	13,86
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	1	4	0	2	1	2,22	6	5,94
Industria - Commercio - Artigianato	5	7	0	0	5	11,11	7	6,93
Istruzione e Formazione Professionale	1	2	0	1	1	2,22	3	2,97
Lavoro - Movimenti migratori	3	4	0	2	3	6,67	6	5,94
Opere pubbliche - Edilizia	1	1	0	1	1	2,22	2	1,98
Organizzazione regionale	4	6	1	4	5	11,11	10	9,90
Partecipazione e informazione	1	2	0	1	1	2,22	3	2,97
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	1	0	2	0	0	3	2,97
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	1	6	1	2	2	4,44	8	7,92
Sanità	6	9	2	6	8	17,78	15	14,85
Sport - Tempo libero	1	1	0	2	1	2,22	3	2,97
Trasporti e Comunicazioni	1	1	0	0	1	2,22	1	0,99
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	2	0	1	0	0	3	2,97
	<b>35</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>


Tabella 2b. Attività legislativa IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero di leggi sottoscritte da almeno una Consigliera divise per anno).

MATERIE	2010		2011		IX			
	1° Fir.	Tot.	1° Fir.	Tot.	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Cultura	1	1	0	0	1	100	1	12,5
Lavoro - Movimenti migratori	0	1	0	1	0	0	2	25
Organizzazione regionale	0	0	0	1	0	0	1	12,5
Partecipazione e informazione	0	1	0	1	0	0	2	25
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	1	0	0	0	0	1	12,5
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	0	1	0	0	0	0	1	12,5
	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>8</b>	<b>100%</b>

Tabella 2c Attività legislativa IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia

MATERIE	N. Leggi (valore assoluto)	Leggi in %	N. P.d.I. (valore assoluto)	P.d.I. in %
Agricoltura	0	0	2	1,98
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	9	8,91
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimonio	0	0	4	3,96
Caccia - Pesca	0	0	2	1,98
Cultura	1	12,5	14	13,86
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	6	5,94
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	7	6,93
Istruzione e Formazione Professionale	0	0	3	2,97
Lavoro - Movimenti migratori	2	25	6	5,94
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	2	1,98
Organizzazione regionale	1	12,5	10	9,90
Partecipazione e informazione	2	25	3	2,97
Pianificazione territoriale - Urbanistica	1	12,5	3	2,97
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	1	12,5	8	7,92
Programmazione	0	0	0	0
Sanità	0	0	15	14,85
Sport - Tempo libero	0	0	3	2,97
Trasporti e Comunicazioni	0	0	1	0,99
Turismo	0	0	0	0
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	3	2,97
	<b>Tot. 8</b>	<b>100%</b>	<b>Tot. 101</b>	<b>100 %</b>

Distribuzione per materia delle proposte di legge sottoscritte da almeno una Consigliera



Distribuzione per materia delle leggi sottoscritte da almeno una Consigliera





Tabella 3a. Attività istituzionale (sindacato ispettivo) IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero mozioni e ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera).

MATERIE	IX Legislatura							
	Mozioni				Ordini del giorno			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	0	0	0	0	9	3,24
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	5	7,58	4	4,12	14	5,04
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	1	6,25	1	1,52	3	3,09	13	4,68
Caccia - Pesca	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura	1	6,25	5	7,58	2	2,06	12	4,32
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	1	1,52	1	1,03	8	2,88
Industria - Commercio - Artigianato	1	6,25	7	10,61	6	6,19	24	8,63
Istruzione e Formazione Professionale	5	31,25	5	7,58	8	8,25	12	4,32
Lavoro - Movimenti migratori	3	18,75	6	9,09	20	20,62	29	10,43
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	5	7,58	1	1,03	10	3,60
Organizzazione regionale	1	6,25	5	7,58	4	4,12	14	5,04
Partecipazione e informazione	1	6,25	1	1,52	2	2,06	5	1,80
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	1	1,52	1	1,03	4	1,44
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	1	6,25	5	7,58	21	21,65	69	24,82
Programmazione			1	1,52	0	0	4	1,44
Sanità	1	6,25	8	12,12	11	11,34	21	7,55
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasporti e Comunicazioni	0	0	6	9,09	7	7,22	15	5,40
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	1	6,25	4	6,06	6	6,19	15	5,40
	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>	<b>97</b>	<b>100%</b>	<b>278</b>	<b>100%</b>

Distribuzione per materia delle mozioni sottoscritte da almeno una Consigliera



Distribuzione per materia degli ordini del giorno sottoscritti da almeno una Consigliera






Tabella 3b. Attività istituzionale (atti di indirizzo) IX Legislatura: partecipazione femminile distribuita per materia (numero interpellanze e interrogazioni sottoscritte da almeno una Consigliera).

MATERIE	IX Legislatura							
	Interpellanze				Interrogazioni			
	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %	1° Fir.	1° Fir. %	Tot.	Tot. %
Agricoltura	0	0	0	0	10	3,42	22	5,67
Assistenza e sicurezza sociale	0	0	0	0	14	4,79	19	4,90
Bilancio - Finanze - Credito - Patrimoni	1	14,29	1	7,14	17	5,82	19	4,90
Caccia - Pesca	0	0	0	0	2	0,68	2	0,52
Cultura	0	0	0	0	14	4,79	15	3,87
Enti Locali - Forme associative - Deleghe	0	0	0	0	5	1,71	7	1,80
Industria - Commercio - Artigianato	0	0	0	0	11	3,77	15	3,87
Istruzione e Formazione Professionale	1	14,29	1	7,14	10	3,42	16	4,12
Lavoro - Movimenti migratori	1	14,29	1	7,14	33	11,30	46	11,86
Opere pubbliche - Edilizia	0	0	2	14,29	11	3,77	18	4,64
Organizzazione regionale	1	14,29	3	21,43	18	6,16	28	7,22
Partecipazione e informazione	0	0	0	0	2	0,68	4	1,03
Pianificazione territoriale - Urbanistica	0	0	0	0	6	2,05	7	1,80
Problemi generali - Problemi istituzionali - Rapporti con lo Stato	1	14,29	1	7,14	7	2,40	9	2,32
Programmazione	1	14,29	1	7,14	2	0,68	2	0,52
Sanità	1	14,29	2	14,29	85	29,11	99	25,52
Sport - Tempo libero	0	0	0	0	10	3,42	11	2,84
Trasporti e Comunicazioni	0	0	1	7,14	16	5,48	23	5,93
Turismo	0	0	0	0	1	0,34	2	0,52
Tutela dell'ambiente - Inquinamenti	0	0	1	7,14	18	6,16	24	6,19
	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>292</b>	<b>100%</b>	<b>388</b>	<b>100%</b>

**Distribuzione per materia delle interpellanze sottoscritte da almeno una Consigliera**



**Distribuzione per materia delle interrogazioni sottoscritte da almeno una consigliera**



## **9. Il contenzioso costituzionale della Regione Piemonte nell'anno 2011: ambito e limiti di una ricognizione**

### **9.1. Premessa**

Questa breve ricognizione all'interno dei ricorsi e delle pronunce della Consulta, che hanno riguardato direttamente la nostra Regione nel corso del 2011, si articola nelle seguenti sezioni:

- i ricorsi presentati dal Governo nei confronti delle leggi piemontesi;
- le pronunce della Corte sull'attività normativa del Governo che vedono la nostra Regione nel ruolo di ricorrente;
- le pronunce della Corte sull'attività legislativa regionale.

La Regione Piemonte non ha invece impugnato, nel corso del 2011, leggi dello Stato.

Ci troviamo di fronte ad un materiale troppo esiguo per consentire l'isolamento di linee di tendenza generali.

Ci si limiterà pertanto a segnalare l'eventuale ricorrenza delle questioni sottoposte all'esame della Consulta, concentrando l'attenzione sui problemi di carattere generale ivi affrontati.

Ovviamente il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, che costituisce la fonte principale del contenzioso costituzionale tra i due enti, rappresenta l'oggetto prevalente dei ricorsi e delle pronunce esaminate.

Oggetto prevalente, ma non esclusivo, in quanto la sentenza Corte Costituzionale 304/2011, relativa alle elezioni regionali piemontesi del 2010, ha per oggetto l'esame della giurisdizione in materia di pregiudiziale di falso.

### **9.2. I ricorsi presentati dal Governo nei confronti delle leggi piemontesi**

Quattro sono i ricorsi di legittimità costituzionale presentati dal Governo nel 2011 nei confronti di leggi della nostra Regione.

Su uno di questi ricorsi (C.d.M. 24/02/2011) la Corte si è già pronunciata (ordinanza 292/2011) dichiarando, a seguito della modifica da parte del legislatore regionale della disposizione impugnata dal Governo l'estinzione del processo. Due di questi ricorsi<sup>25</sup> affrontano il delicato problema del rapporto tra la potestà esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile e gli ambiti di intervento legislativo, che permangono in capo alle Regioni allorquando introducono disposizioni in materia di personale.

---

<sup>25</sup> Ricorso C.d.M. 24 /02/2011 e ricorso C.d.M. 16/06/2011.

Il terzo ricorso<sup>26</sup> trova invece la propria giustificazione nella dedotta violazione delle disposizioni Comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e della potestà esclusiva statale in materia ambientale

L'ultimo ricorso<sup>27</sup> si occupa dei limiti che la tutela della concorrenza comporta all'interno dell'esercizio della potestà legislativa in materia di commercio.

Pur non potendosi individuare delle linee di tendenza generali dall'esame di un materiale così scarno, si registra tuttavia il significativo ripresentarsi di una questione, ovvero il mancato rispetto della competenza esclusiva statale

Il verificarsi di tale circostanza verrà verificato anche all'interno del successivo esame della giurisprudenza costituzionale per tentare di stabilire se siamo di fronte ad un dato di natura casuale, o se sia invece possibile sostenere che il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni si stia sempre più concentrando sulla potestà esclusiva statale, così come definita dalla giurisprudenza della Corte.

#### RICORSO C.d.M. 24/02/2011

Il Governo impugna l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 (*Legge finanziaria per l'anno 2011*) del Piemonte<sup>28</sup> che introduce deroghe nella disciplina del pagamento delle prestazioni straordinarie.

Ciò che viene imputato al legislatore regionale è di aver introdotto una maggiorazione di retribuzione per lavoro straordinario in deroga a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il Governo ammette che, anche dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussistono dei margini di intervento legislativo regionale nella disciplina delle procedure e delle modalità della contrattazione collettiva.

Il legislatore piemontese però non si è limitato a disciplinare *il regime procedimentale della contrattazione, ma ha inciso sulla misura degli importi delle retribuzioni e dei relativi incrementi da corrispondere al personale regionale che deve essere, invece, regolata in sede di contrattazione collettiva* con conseguente violazione della potestà esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l).

---

<sup>26</sup> Ricorso C.d.M. 8/09/2011.

<sup>27</sup> Ricorso C.d.M. 22/09/2011.

<sup>28</sup> L'art. 10 della l.r. 25/2010 recita:

“Art. 5

(*Prestazioni straordinarie*)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per fare fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività relative all'evento Italia 150;

d) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia.”

Il legislatore regionale, nell'adeguarsi ai profili di illegittimità sollevati dal Governo ha provveduto con l'approvazione dell'art. 36 della l.r. 10/2011 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011)<sup>29</sup> a modificare la disposizione impugnata.

La Corte nella ordinanza 292/2011, prendendo atto della rinuncia del Governo al proprio ricorso, ha dichiarato l'estinzione del processo.

#### RICORSO C.d.M. 16/06/2011

Il Governo impugna due disposizioni in materia di personale introdotte dal legislatore piemontese nella legge regionale 29 aprile 2011. n. 7 (*Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) in attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale*).

L'art. 5 della l.r. 7/2011 prevede che il Presidente del Consiglio regionale possa avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari, indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

A giudizio del Governo la normativa regionale viola il principio stabilito dal legislatore statale secondo cui le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, solamente "ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria", con conseguente violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La previsione dell'utilizzo di professionalità esterne scelte sulla base di rapporti fiduciari e in assenza del preventivo riscontro della sussistenza dei requisiti imposti dal legislatore statale si pone altresì in contrasto con la potestà esclusiva del legislatore statale di cui all'art.117, comma 2, lett. l) Cost..

---

<sup>29</sup> L'art.36 della l.r. 10/11 recita:

"Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25)

1.L'articolo 5 della legge regionale del 27 dicembre 2010, n. 25 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Prestazioni straordinarie)

1. Le risorse della Regione per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario sono incrementate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per fare fronte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) 1° aprile 1999, alle particolari attività ed agli eventi eccezionali connessi:

a) alle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture;

b) agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che richiedono la riparazione dei danni subiti da soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per attività ad essa conseguenti;

c) alle attività relative all'evento Italia 150;

d) alle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale sono autorizzati al pagamento delle ore di straordinario effettuate, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, dal personale avente titolo, previa attuazione delle procedure di relazione sindacale vigenti in materia."

La Consulta ha definito all'interno della sentenza 252/2009 i margini di intervento regionale in questa materia, stabilendo che i criteri statali possono essere derogati a condizione che vengano previsti altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui ci si avvale.

La mancata previsione di tali criteri sostitutivi da parte del legislatore piemontese ha determinato l'impugnativa del Governo, che deduce altresì l'illegittimità dell'art. 14, comma 3 della l.r. 7/2011.

Tale disposizione, nel sottrarsi ai limiti previsti dal comma 9 dell'art. 14 del d.l. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge 122/2010, secondo cui le Regioni possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, determina una violazione della potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art.117, comma 3 Cost.).

#### RICORSO C.d.M. 8/09/2011

Quattro sono le disposizioni della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*) impuginate dal Governo per violazione rispettivamente delle disposizioni Comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di tutela della concorrenza e della potestà esclusiva statale in materia di ambiente (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.).

In particolare l'art. 2 della l.r. 10/2011, istituendo un marchio di valorizzazione per i prodotti agroalimentari, si pone in contrasto con i principi Comunitari in materia di libera circolazione delle merci e con il comma 1 dell'art. 120 Cost.<sup>30</sup> in quanto la disciplina introdotta dal legislatore piemontese, facendo riferimento come zona di origine a tutto il territorio regionale, risulta priva di giustificazione.

L'incostituzionalità dell'art. 7 della l.r. 10/2011, che prevede la possibilità per la Giunta regionale di autorizzare l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ad erogare anticipazioni sui contributi relativi al regime di pagamento unico previsto dai capitoli 1, 2, 3 e 4 del Titolo III del Regolamento (CE) 73/2009, deriva dalla violazione del diritto Comunitario (art. 29 reg. (CE) n.73/2009) e conseguentemente dell'art. 117, comma 1 Cost., in quanto un *eventuale anticipo dei pagamenti, ai sensi del paragrafo 4 del richiamato art. 29, può essere effettuato solo attraverso l'adozione di apposito provvedimento Comunitario a seguito dell'esame al Comitato di gestione dei Pagamenti diretti.*

Illegittimo per violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ambiente (art.117, comma 2 Cost.) risulta altresì, a giudizio del Governo, l'art. 8 comma 2

---

<sup>30</sup> Il comma 1 dell'art.120 Cost. recita:

“La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.”

della l.r. 10/2011 secondo cui la Giunta regionale redige annualmente l'elenco delle specie animali oggetto di controllo straordinario per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali e la prevenzione dei rischi a persone e cose.

La violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia ambientale viene imputata anche all'art. 26, comma 2 della l.r. 10/2011 secondo cui la *Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può consentire ai Comuni montani ed ai Comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità.*

In particolare la disciplina regionale si pone in contrasto con l'articolo 205, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), il quale prevede l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'autorizzazione di tale deroga.

#### RICORSO C.d.M. 22/09/2011

Il ricorso governativo delle disposizioni in materia di commercio sulle aree pubbliche, di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale 27 luglio 2011, n.13 (*Disposizioni urgenti in materia di commercio*), acquistano particolare interesse, non solo per la natura delle disposizioni di cui si lamenta la violazione, ma anche per le questioni di natura teorica ivi affrontate.

Il Governo, nel dedurre l'illegittimità del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 13/2011 secondo cui il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*), osserva che *non è consentito ai legislatore regionale fornire un'interpretazione autentica di una norma statale, in quanto ciò presupporrebbe la sussistenza della potestà legislativa.*

Come ribadito all'interno della sentenza Corte Cost. 232/2006, l'emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante.

Nel merito il Governo osserva invece che il commercio ambulante si svolge su una risorsa pubblica limitata, rispetto alla quale le norme Comunitarie e nazionali impongono, al fine di consentire un accesso al mercato su base paritaria, che le autorizzazioni alla vendita abbiano durata limitata e che vengano rilasciate a seguito di una selezione specifica in modo tale da garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta.

Al legislatore piemontese è dunque imputabile una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, il cui mancato rispetto viene dedotto anche nei confronti dell'art. 5 della l.r. 13/2011, che non recepisce i principi di cui all'art. 16 del d.lgs. 59/2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) per quel che riguarda il divieto del rinnovo automatico delle concessioni.

### **9.3. Brevi considerazioni in merito alla natura dei parametri costituzionali dedotti dal Governo nei suoi ricorsi**

Dall'esame delle motivazioni dei quattro ricorsi presentati dal Governo nei confronti delle leggi della Regione Piemonte durante il 2011 emerge nitidamente la centralità e ricorrenza dei profili di illegittimità costituzionale afferenti la potestà esclusiva statale.

Eccezione fatta per la violazione del diritto Comunitario e della violazione della potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica tutti gli altri motivi di illegittimità costituzionale dedotti dal Governo investono il comma 2 dell'art.117 Cost.

A rafforzare ulteriormente tale risultato contribuisce la circostanza che l'unico caso di violazione della potestà legislativa concorrente riguarda un ambito, quello del coordinamento della finanza pubblica, rispetto al quale l'elaborazione giurisprudenziale della Corte ha più contribuito a determinarne l'assimilazione alla potestà esclusiva statale.

### **9.4. Le pronunce della Corte che riguardano direttamente la Regione Piemonte**

Cinque sono le pronunce della Corte che riguardano direttamente la Regione Piemonte nel corso del 2011.

All'interno di questa selezione vengono raccolte le decisioni che hanno avuto per oggetto una legge della Regione Piemonte e quelle che hanno avuto come presupposto un ricorso presentato dalla nostra Regione.

Siamo di fronte a sentenze che investono materie ed ambiti di natura disparata, quali l'istruzione, i tributi regionali, le fonti rinnovabili, la giurisdizione in materia di querela di falso, i giudizi elettorali e l'istituzione di nuovi Comuni da parte della Regione.

La natura di questo materiale preclude pertanto qualsiasi ricerca in merito alla natura, più o meno ricorrente, delle questioni esaminate.

L'analisi del materiale giurisprudenziale privilegerà invece l'individuazione dei temi di carattere generale affrontati dalla Corte e la natura più o meno consolidata degli orientamenti di cui tali decisioni costituiscono espressione.

Delle tre sentenze aventi per oggetto l'attività legislativa del Piemonte, due si risolvono in una dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza C.C. 192/2011, sentenza C.C. 280/2011<sup>31</sup>) ed una in una dichiarazione di inammissibilità (sentenza C.C. 261/2011).

#### **SENTENZA C.C. 92/2011 IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

Nella sentenza 92/2011 la Corte, a seguito di un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte e dalla Regione Toscana, dichiara che *non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonché la*

---

<sup>31</sup> La sent. C.C. 280/2011 ha per oggetto la dichiarazione di illegittimità di una disposizione regionale già abrogata.

*composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, annullando conseguentemente i commi 4 e 6 dell'articolo 2, del d.p.r. 89/2009.*

La pronuncia riveste particolare importanza per la rilevanza della materia su cui interviene, ovvero l'individuazione del margine di intervento normativo dello Stato e delle Regioni in merito all'organizzazione della rete scolastica e perché contiene una diretta applicazione di quella distinzione tra norme generali e principi fondamentali in materia di istruzione che aveva raggiunto una importante definizione nella precedente sentenza Corte Cost. 200/2009<sup>32</sup>.

La Corte, nel riconoscere la fondatezza delle argomentazioni presentate dal Piemonte e dalla Toscana, riconosce sostanzialmente che l'assetto organizzativo del sistema scolastico non può essere ricondotto alle norme generali sull'istruzione e, pertanto, non può essere oggetto di regolamento statale, poiché, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., il potere regolamentare dello Stato può essere esercitato solamente nelle materie di sua potestà legislativa esclusiva.

Nel pervenire all'annullamento dei commi 4 e 6 dell'art. 2 del d.p.r. 89/2009 la Corte osserva rispettivamente che:

- la istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell'infanzia già esistenti (comma 4 dell'art. 2)<sup>33</sup>, attiene, in maniera diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio e come tale non è riconducibile nell'ambito delle norme generali sull'istruzione.
- le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 2<sup>34</sup> sono *chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell'utenza del servizio scolastico nei piccoli Comuni, con una valutazione che non può prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le Comunità locali di ridotte*

---

<sup>32</sup> La Corte con la sent. 200/2009, nel pronunciarsi sulla questione di fondo concernente la distinzione tra le norme generali sull'istruzione, riservate in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera n), Cost., e i principi fondamentali della materia istruzione, rientrante questa nella competenza legislativa concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., ha affermato, testualmente, che rientrano tra le norme generali sull'istruzione quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali.

Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base Comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale.

<sup>33</sup> Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) recita:

“4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.”

<sup>34</sup> Il comma 6 dell'art. 2 del d.p.r. 89/2009 recita:

“6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in Comuni montani, in piccole isole e in piccoli Comuni, appartenenti a Comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i Comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

*dimensioni, perché insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in Comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia*

*È dunque del tutto ovvio che spetta alle Regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta (è bene aggiungere) da rilevanti aspetti di competenza regionale, di carattere esclusivo, in tema di servizi sociali, l'adozione di misure volte alla riduzione del disagio di tali particolari utenti del servizio scolastico.*

La Consulta, nel negare che la disciplina regolamentare del Governo possa esprimere direttamente principi fondamentali in materia di istruzione, ribadisce che le disposizioni regolamentari sarebbero comunque inidonee a introdurre principi fondamentali.

#### SENTENZA C.C. 192/2011 IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI

Nella sentenza 192/2011 la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie), che sospende le procedure autorizzative in corso, o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima, relative ad impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi in determinate aree di pregio ambientale, individuate dalla Giunta regionale.

Alla dichiarazione di illegittimità la Corte perviene ravvisando la violazione di un principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia» (sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010) ricavabile dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità):

*tale disposizione infatti, ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, le regole del procedimento autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del procedimento.*

#### SENTENZA C.C. 261/2011 IN MATERIA DI LIMITI DEMOGRAFICI DEI COMUNI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE

Nella sentenza 261/2011 la Corte dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni Provinciali) nella parte in cui stabilisce – in violazione del disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo cui le Regioni non possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – il solo divieto di istituire Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Alla dichiarazione di inammissibilità di tale questione, sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, in riferimento all'art. 3 ed all'art. 117, comma 3 Cost., la Corte perviene rilevando la contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dal giudice amministrativo nella sua ordinanza di remissione:

- una competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali (art.117 comma 2 lett. p)<sup>35</sup>, dal rimettente definita «*onnicomprensiva*» ed esplicitamente riferita anche alle circoscrizioni comunali – non si concilia con una ritenuta competenza concorrente delle Regioni, che non solo non emerge dal testo del secondo comma dell'art. 133 Cost<sup>36</sup>., ma non è neppure menzionata nel terzo comma dell'art. 117 Cost.;

- la riqualificazione operata dal rimettente della competenza legislativa dello Stato da esclusiva in concorrente non trova pertanto giustificazione alcuna nella Costituzione.

#### SENTENZA C.C. 280/2011 IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Nella sentenza 280/2011 la Corte, a seguito di un ricorso presentato in via incidentale dalla Cassazione, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Prime norme per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915)<sup>37</sup> per violazione dell'art. 19 Cost..

La disposizione regionale non è più vigente, ma la sua applicabilità alle fattispecie precedenti la sua abrogazione conferisce una residua rilevanza alla valutazione della sua legittimità costituzionale.

La valutazione dell'art. 16 della l.r. 18/1986<sup>38</sup> induce la Corte a compiere una preventiva qualificazione di tale prestazione patrimoniale che i gestori di impianti di rifiuti devono versare ai Comuni.

La Consulta osserva a questo proposito che il contributo regionale non contrasta con i criteri che consentono di qualificare una entrata come tributaria:

*a) doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti;*

---

<sup>35</sup> La lettera p) del comma 2 dell'art. 117 Cost. attribuisce al legislatore statale una potestà legislativa esclusiva in materia di: "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"

<sup>36</sup> Il comma 2 dell'art. 133 Cost. recita: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni."

<sup>37</sup> Abrogata dall'art. 45 della l.r. 59/1995.

<sup>38</sup> L'art.16 della l.r. 18/1986 recita:

"Art. 16.

(Contributo a favore dei Comuni)

I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali - fatta esclusione per gli inerti -, e tossici e nocivi, nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere dal momento dell'attivazione, se nuova attività, e a partire dal 31 luglio 1986 se attività esistente, al Comune sede di impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica, un contributo annuo pari a lire 2 e al Comune sede di impianto di stoccaggio provvisorio un contributo annuo pari a lire 1 per ogni chilogrammo di rifiuti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell'anno precedente.

La misura del contributo e' sottoposta ogni 3 anni a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Le somme introitate devono essere destinate ad interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione della natura e dell'ambiente."

b) *collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (ex plurimis, sentenze n. 246, n. 238 e n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005).*

Siamo di fronte pertanto ad un tributo di scopo, la cui introduzione da parte della Regione determina una violazione dell'art. 119 Cost., in quanto la *potestà legislativa tributaria regionale non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo.*

## SENTENZA C.C. 304/2011 IN MATERIA DI GIURISDIZIONE SULLA QUERELA DI FALSO

La questione centrale affrontata dalla Corte nella sentenza 304/2011 è la valutazione degli effetti che si producono nel nostro ordinamento a seguito della obbligatoria devoluzione al giudice ordinario della querela di falso nei confronti degli atti pubblici del procedimento elettorale.

La Consulta, investita di tale questione dal Consiglio di Stato a seguito di un contenzioso elettorale che ha avuto per oggetto l'esito delle ultime elezioni del 2010 in Piemonte, si trova a valutare se i tempi e le modalità attualmente necessari per il formarsi di una decisione definitiva sulla querela di falso non siano tali da compromettere l'efficacia della tutela giurisdizionale, posto che il giudicato si perfeziona spesso con ritardi tali da non conservare più alcuna incidenza sulla relativa competizione elettorale.

La Corte, nel dichiarare l'infondatezza del complesso delle disposizioni statali<sup>39</sup> che vengono impugnate, osserva che:

- *la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la disciplina degli istituti processuali rientra nella discrezionalità del legislatore (ex multis, sentenze n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ordinanza n. 101 del 2006);*

- *la discrezionalità del legislatore in questa materia trova un suo limite nel necessario rispetto che deve essere assicurato al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ma la riserva della verifica della falsità in capo al giudice ordinario è comunque in grado di assicurare un livello di protezione conforme alle prescrizioni costituzionali e internazionali;*

- *la necessaria sospensione del giudizio amministrativo non compromette la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella Comunitaria, incidono sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva, com'è ovvio, nella violazione dell'art. 111 Costituzione. Non è, dunque, mediante la soppressione di fasi processuali,*

---

<sup>39</sup> Art. 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo); art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 (Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta Provinciale amministrativa in sede giurisdizionale); artt. 41, 42 e 43 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); art. 28, terzo comma, e art. 30, secondo comma, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato); art. 7, terzo comma, ultima parte, e art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali); art. 2700 del Codice civile.

essenziali ai fini della decisione, che si consegue l'obiettivo di garantire la celerità dei processi, compreso quello amministrativo in materia elettorale.

